Notiziario Aiel Irpaies

ANNO XXXIX
N. 1 – GENNAIO/FEBBRAIO 2008

Bimestrale di informazione tecnica e di aggiornamento normativo dall'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) e dell'UNAE Liguria (AIEL)
Albi delle imprese installatrici qualificate
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Presidente: Antonio Serafini
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino
tel. 011 746897 – fax. 011 3819650
Codice Fiscale 80099330013
Partita IVA 07651840014
e-mail: info@unae-irpaies.it

Direttore Responsabile: Antonello Greco
Iscritto il 1 agosto 1970 al n. 2107 del "Registro dei giornali periodici" del Tribunale Torino
Chiuso in redazione il 15 febbraio 2008
Distribuito gratuitamente su: www.unae.it

Si informano i soci UNAE che è possibile ricevere l'avviso dell'avvenuta pubblicazione via e-mail comunicando l'indirizzo a: info@unae-irpaies.it
I dati personali saranno raccolti nella banca-dati ad uso redazionale presso la nostra sede di Torino cui gli interessati potranno rivolgersi ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 675/96.
Informativa conforme all'articolo 2, comma 2 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 25 - Legge n. 675/96).

Sommario

Osservatorio	1
Notizie Tecniche	2
Restructura Extra	5
... dedicato a chi non è (ancora) Socio Unae!	5
Qualità, affidabilità e sicurezza nell'allacciamento alla rete	6
Cei: domanda di ammissione Socio aderente di base	8

ELETTRICA 2008

Segnaliamo che dal 3 al 6 aprile 2008, si svolgerà a Novara la mostra-convegno Elettrica 2008, organizzata da Comoli, Ferrari & C. SpA.
Oltre alla consueta fiera di materiali e apparecchiature elettriche, si terranno numerosi seminari riguardanti la sicurezza, l'energia, le normative,.
Particolare rilevanza avrà il convegno, organizzato insieme con UNAE Piemonte e Valle d'Aosta, su "La qualità del Servizio e della Fornitura di energia elettrica. Novità Legislative sugli impianti elettrici: cambiamenti attesi nel 2008" (Titolo provvisorio). Tale convegno avrà luogo venerdì 4 aprile 2008 dalle 9.30 alle 12.00.
Altre notizie saranno fornite agli interessati non appena saranno disponibili.

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta

OSSERVATORIO



Ciao Professore

Antonello Greco

Stamani leggendo la rivista "Elettrificazione" ho appreso con dispiacere della scomparsa del Professore Vittorio Re, avvenuta lo scorso 13 dicembre all'età di 92 anni. Piemontese di nascita, milanese di adozione, il professor Re è stato un importante fautore della cultura tecnica, capo redattore della rivista Elettrificazione ed autore di numerosi volumi editi dall'Editoriale Delfino, contribuendo in modo significativo a creare una cultura elettrotecnica e far conoscere le norme Cei. Per anni si è dedicato alla promozione del marchio IMQ e degli Albi degli installatori qualificati.
Molti amici dell'Irpaies l'hanno conosciuto ed apprezzato nelle pagine del nostro giornale.
Io ho avuto la grande fortuna di conoscerlo qualche anno fa e lo ricordo con grande affetto. Ciao, Professore!

Forniamo informazioni di sintesi e di massima in merito ai provvedimenti in appresso riportati, alcuni già in vigore altri in via di emissione, allo scopo di mettervi a conoscenza almeno delle principali novità di più immediato interesse per gli associati nonché dello stato dei lavori ancora in corso, attesa anche l'ampia diffusione intervenuta per gli stessi da parte della stampa specializzata, dei numerosi convegni e incontri promossi da organismi e associazioni.
In relazione a ciò ci riserviamo di dare ulteriori approfondimenti non appena i singoli atti diverranno applicativi con l'emissione di:

- Notizie Tecniche specifiche.
- Aggiornamenti del supporto formativo del corso per manutentori di cabina
- Aggiornamenti del supporto formativo del corso di base sulla sicurezza degli impianti elettrici.
- Incontri (almeno due) di aggiornamento e discussione con i docenti sugli argomenti suddetti che appena possibile saranno programmati.

Nell'attesa UNAE nazionale resta a disposizione per ogni richiesta d'informazione e chiarimenti nonché per le eventuali iniziative che gli Albi intendessero attivare (convegni, incontri tecnici con gli iscritti o altro ancora).

Delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (AEEG) n. 333 del 21 dicembre 2007.
Con la deliberazione in argomento l'AEEG ha approvato l'applicazione dell'articolato di cui all'Allegato A. Si tratta del Testo integrato che regola la qualità tecnica e commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica da parte degli cento Distributori esistenti a livello nazionale. Il provvedimento in questione, che sostituisce la deliberazione n. 4/04 e relative integrazioni n. 247/04 e n. 246/06, rimasta valida per il periodo di regolazione 2004-2007, riveste grande importanza anche perché stabilisce i nuovi standard di qualità che gli utenti MT debbono attendersi ma anche gli oneri che a loro incombono in caso di mancato adeguamento degli impianti ai requisiti tecnici stabiliti.
Di seguito riportiamo per sommi capi le principali novità intervenute soffermandoci su quelle di maggior importanza per la nostra attività di formazione e per l'operatività delle nostre imprese associate.
La prima novità rilevante è costituita dall'introduzione, accanto agli indicatori della durata cumulata delle interruzioni, in minuti anno per cliente BT, i cui standard sono rimasti invariati, del numero complessivo annuo delle interruzioni, senza preavviso lunghe e brevi . Sono considerate le interruzioni con origine sulle reti a MT e BT e attribuite ad altre cause. In tal senso tra i Paesi europei l'Italia è il primo che introduce livelli delle interruzioni brevi da rispettare. Per il periodo 2008-2011 i valori obiettivo del suddetto indicatore (da raggiungere nell'arco di 3 periodi di regolazione, cioè 12 anni), sono per gli ambiti territoriali a:

- AC : 1,0 interruzione/cliente;
- MC: 2,0 interruzioni/cliente;
- BC: 4,0 interruzioni/cliente.

Viene anche modificata la regolazione individuale per clienti MT, dalla quale saranno in futuro escluse le forniture di energia di potenza disponibile inferiore a 100 kW, consegnate direttamente agli amarri di cabine di trasformazione su palo e di cabine in elevazione in muratura (riconducibili in genere alle cabine dotate di soletta intermedia dove nella parte inferiore veniva realizzata la trasformazione MT/BT e in quella superiore, con accesso spesso non indipendente cioè attraverso la prima, in cui erano allocati i trasformatori di misura, entro una cella a giorno sigillata a scopo antifrode. I livelli specifici di continuità (numero delle interruzioni lunghe per anno) per i clienti a MT dovranno migliorare in futuro come di seguito indicato.

	2008÷2009	2010÷2011
AC	3	2
MC	4	3
BC	5	4

Si modifica anche il criterio di calcolo dell'indennizzo da corrispondere ai clienti che nel corso dell'anno subiscono un numero d'interruzioni superiore a quelli sopra indicati. Più precisamente:

$$I = \sum_{i=s+1}^{\min(w*s,n)} V_p PMI_i$$

Dal 2010, infatti, il tetto massimo delle interruzioni indennizzabili passa dal valore minimo fra 2s e n, al valore minimo fra w*s e n.
Dove è.

- s -> livello specifico di continuità;
- w -> 2 per gli anni 2008-09 e 3 il valore per gli anni 2010-11;
- n ->numero di interruzioni per ciascun cliente per il quale non risultano rispettati i livelli specifici.

Vediamo un esempio.
Pi (potenza disponibile) = 1500 kW;
BC (s = 5 [2008-09], s = 4 [2010-11]);
n = 11;
PMIi (potenza media 0,7x Pi = 1050 kW).
Vp = 2,5 [€/kW] fino a 500 kW di PMIi; 2 [€/kW] per l'ulteriore potenza.
Anni 2008-09 (min fra 2x5 e 11)

$$I = 5x2{,}5x500 + 5x2x550 = €11750$$

(s'indennizzano le interruzioni a partire dalla s+1, cioè a partire dalla 6a, fino alla 10a interruzione compresa, pari a 5 interruzioni).
Anni 2010-11 (min fra 3x4 e11)

$$I = (11-4)x2{,}5x500 + (11-4)x2x550 = 16450€$$

essendo in questo caso s+1=5 e le interruzioni da mettere in conto 7.
Parimenti, allo scopo d'incentivare ulteriormente gli adeguamenti, la delibera ha inasprito la penale (Corrispettivo Tariffario Specifico – CTS) a carico degli utenti che non documentano, mediante l'invio della dichiarazione di adeguatezza, la conformità dei loro impianti ai requisiti minimi richiesti dell'AEEG .

Vediamo un esempio tenendo presente che è cambiata l'espressione di calcolo del CTS:
F è un parametro di nuova introduzione che vale:

- 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW;
- min { ; 3,5} per i clienti con potenza disponibile Pi, espressa in kW, superiore a 400 kW.

Fino al 31-12-08, il parametro F assume il valore pari a 1.

- Pi = 3000 kW (quindi F=3,5);
- Ei/Pi = 6000 ore;
- K quota fissa, in ragione di 1 €/giorno per ogni giorno di connessione attiva;
- H quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 €/ora di utilizzo;

$$CTS_{2008} = 1x(365 + 0,15x6000) = €1265$$

$$CTS_{2009} = 3,5x(365 + 0,15x6000) = €4427,5$$

La parte seconda dell'Allegato A alla Delibera n. 333/07 riguarda la qualità commerciale che porta alcune interessanti novità.

- Alcuni livelli generali sono stati riclassificati in livelli specifici di qualità, quindi sottoposti ad indennizzo a favore dei clienti in caso di mancato rispetto.
- Per gli interventi su appuntamento a far data dal 01-01-09 la fascia massima di puntualità con il cliente (inclusi gli appuntamenti posticipati) è stata portata da 3 a 2 ore.
- Dai tempi massimi concessi per l'effettuazione dei lavori complessi è possibile, da parte dei distributori, scomputare i tempi previsti per l'ottenimento delle autorizzazioni a condizione che le pratiche siano istruite entro trenta giorni dalla data di accettazione del preventivo da parte del cliente.
- È stato riformato il meccanismo di calcolo degli indennizzi automatici da riconoscere ai clienti serviti fuori dagli standard ammessi. Ad esempio se il ritardo nell'esecuzione di una certa prestazione si protrae per un tempo compreso fra due e tre volte il tempo standard, il cliente interessato deve essere indennizzato in misura pari a due volte l'indennizzo base.

Norma CEI 0-16. Regole tecniche di connessione (RTC) per Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Entro la fine del mese di febbraio sarà con ogni probabilità emessa la norma in questione, con presumibile entrata in vigore 01-07-08 in modo da favorirne un'estesa diffusione prima della sua applicazione. La norma CEI 0-16 si armonizza con la norma CEI 11-1 e dovrebbe annullare, per la parte relativa alle caratteristiche degli impianti per la connessione d'utenza AT, la norma CEI 11-62 - Stazioni del Cliente finale allacciate a reti di terza categoria . Essa segna la fine di tutte le prescrizioni tecniche emesse in proposito dai vari distributori del servizio elettrico per altro generalmente ispirate ai documenti di Enel DK 5600 e DK 5400 riguardanti, come noto, rispettivamente la connessione di clienti alle reti pubbliche di MT e AT. In realtà qualche deroga come spiegato nel punto successivo sarà ancora ammessa. La norma CEI 0-16 è stata elaborata da un gruppo di lavoro costituito ad hoc dall'AEEG per definire una normativa "terza" di riferimento in grado di garantire la massima trasparenza e non discriminazione dei clienti. Nelle linee essenziali non dovrebbe discostarsi eccessivamente rispetto all'ultima versione posta inchiesta pubblica con scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni 5-12-07. Per la conclusione dei lavori è, infatti, programmata una sola riunione al fine di definire alcuni aspetti di annosa controversia inerenti la sicurezza nell'interfaccia distributore-cliente. La norma CEI 0-16 non sarà commercializzata da parte del CEI nelle forme consuete in quanto costituirà l'allegato tecnico del provvedimento che dovrà emettere l'AEEG di cui al successivo punto 3.
I punti d'innovazione essenziale rispetto a quanto generalmente conosciuto in materia di connessione di clienti passivi alla rete a MT sono i seguenti.

- Schema con doppio montante MT dalla sbarra principale, applicabile solamente agli utenti passivi.
- Caratteristiche dell'impianto d'utenza che rendono necessaria la protezione direzionale 67N.
- Circuiti di comando di apertura del DG con bobina a mancanza di tensione o con bobina a lancio di tensione.
- Coordinamento selettivo tra le protezioni MT d'utenza.
- DG semplificato per impianto passivo con un trasformatore di potenza non superiore a 400 kVA.
- Definizione degli aspetti di sicurezza nell'interfaccia distributore-cliente (confini di proprietà, responsabilità e competenze).
- Dimensionamento dell'impianto di terra in funzione della corrente di terra anziché della corrente di guasto.
- Requisiti minimi di DG e SPG per gli impianti esistenti ai fini della Dichiarazione di Adeguatezza.

Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV.

L'emissione di questo provvedimento, prevista anch'essa per la fine di febbraio, ha lo scopo di:

- ordinare l'obbligo di applicazione delle RTC di riferimento (norma CEI 0-16) a tutti i nuovi clienti nuovi e a quelli che richiedono lo spostamento del punto di consegna;
- stabilire in che misura si applicano le RTC ai clienti esistenti (limitatamente ad aspetti specifici e a determinate situazioni);
- definire le modalità per l'eventuale richiesta di deroghe alle RTC da parte dei distributori e le conseguenti modalità di approvazione da parte dell'AEEG delle deroghe stesse.
- L'entrata in vigore è prevista per il 01-07-08 al fine di consentire agli eventuali distributori interessati l'espletamento degli adempimenti di cui al punto tre.

I casi (punto due) che dovrebbero rendere necessari eventuali adeguamenti del DG (Dispositivo

Generale), del SPG (Sistema di Protezione Generale), di entrambi o anche di parti di potenza dell'impianto utente potrebbero riguardare:

- il subentro (riattivazione del contratto di somministrazione della fornitura di energia elettrica dopo che è intervenuta una cessazione della stessa superiore ad un certo periodo di tempo);
- l'aumento della consistenza della rete in media tensione dell'impianto dell'utente esistente tale da fare superare determinate soglie (in termini di estensione/corrente capacitiva);
- l'aumenti di potenza complessivi superiori ad una certa entità;
- il passaggio dell'esercizio a neutro compensato per i clienti che dispongono del sistema di protezione semplificato (IMS+fusibili);
- l'installazione di nuovi trasformatori in parallelo a quelli esistenti che determini un superamento della corrente massima di corto circuito;
- l'aggiunta di nuovi trasformatori che possono determinare il superamento dei limiti di energizzazione contemporanea.

Qualora gli utenti interessati ai suddetti cambiamenti non provvedano alle necessarie regolarizzazioni dei loro impianti, oltre a non poter accedere al godimento degli indennizzi automatici previsti nel caso che risultassero peggio serviti rispetto agli standard per loro previsti, saranno assoggettati al pagamento di un CTS maggiorato crescente fino a tre volte il CTS base calcolato con l'espressione fornita dalla Delibera n. 333/07.

Decreto d'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 248 del 2-12-2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Lo schema di decreto è stato firmato prima della fine dello scorso anno dai ministri competenti. Tuttavia a causa di alcuni rilievi procedurali e formali sollevati dalla Corte dei Conti ne è stata bloccata la pubblicazione sulla G.U. Conseguentemente è entrato in vigore il Capo V della Parte II del DPR 6-06-2001, n. 380, noto come Testo unico dell'edilizia. Fonti ministeriali assicurano che il testo del decreto, sostanzialmente inalterato, dovrebbe essere promulgato non oltre il prossimo mese di aprile.

La normativa in questione attinente il riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici, attesa da molto tempo, unitamente a quella afferente il nuovo sistema delle verifiche che però è stato ulteriormente procrastinato, in quanto alcuni punti devono ancora essere condivisi e approvati, apporta un minimo di chiarezza e certezza. Con essa infatti sono abrogate:

- la Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- il DPR 6 dicembre 1991, n. 447;
- il capo V del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- il Decreto 20-02-1992.

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, gli aspetti essenziali e le principali novità che interverranno rispetto alle precedenti disposizioni appena citate:

- la normativa si applica a tutte le tipologie di impianti al servizio di edifici qualsiasi sia la destinazione d'uso; mentre prima la norma si applicava a tutte le tipologie d'immobili solamente per quanto riguardava gli impianti elettrici; deve trattarsi d'impianti posti a valle del punto di consegna della fornitura del servizio (vedi definizione di cui all'art.2, c.1, lettera a) e collocati all'interno degli edifici serviti;
- gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vengono associati agli impianti elettrici e non più agli impianti elettronici e di antenna; è stata introdotta una nuova tipologia d'impianti: impianti per l'automazione di porte cancelli e barriere automatiche;
- è stato introdotto, in alternativa alla dichiarazione di conformità per i casi che ricorrono, la dichiarazione di rispondenza;
- sono previsti due modelli di dichiarazione di conformità uno per la generalità dei casi (allegato I, art. 7, comma 1) e uno specifico per gli uffici tecnici interni delle imprese (allegato II, art. 7, c. 4);
- obbligo del proprietario dell'impianto di consegnare la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza alle imprese di distribuzione di energia in caso di nuovo allacciamento o di aumento di potenza (art. 8 comma 3); il proprietario è pure tenuto a conservare tutta la documentazione prevista dalle nuove disposizioni e a consegnarla all'acquirente in caso di trasferimento dell'immobile (art. 13);
- nei casi previsti l'impresa installatrice consegna, prima dell'inizio dei lavori, il progetto e la dichiarazione di conformità allo sportello unico di cui all'art. 5 del DPR n. 380/01;
- gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo, costruiti prima del 13-3-1990 sono considerati adeguati se dotati di: sezionamento, protezione contro le sovracorrenti posta in testa all'impianto e di protezione contro i contatti diretti ed in diretti con interruttore differenziale con corrente differenziale d'intervento non superiore a 30 mA.

Revisione della Guida 0-3.

UNAE fa parte del gruppo di lavoro del CEI incaricato della revisione della Guida CEI 0-3 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati. La bozza sarà a breve posta in inchiesta pubblica con termine per la presentazione delle osservazioni marzo 2008. L'emissione è prevista per il mese di aprile p.v., probabilmente in concomitanza con l'uscita del decreto sulla sicurezza degli impianti di cui al punto precedente. Il gruppo di lavoro ha predisposto anche un fac-simile di Dichiarazione di Rispondenza al fine di dar modo ai Responsabili Tecnici delle imprese o ai Professionisti iscritti albo di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 7, C. 6, del decreto sulla sicurezza degli impianti in ordine alla rispondenza alla regola dell'arte (in difetto della Dichiarazione di Conformità) degli impianti elettrici costruiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

Certificazione della formazione in applicazione dell'art. 10 della Legge n. 123 del 7-08-2007.
Poiché alcuni Albi ci hanno sollecitato iniziative nel campo della formazione in relazione a quanto previsto dalla legge in argomento, in particolare per la "certificazione della formazione" rivolta a tematiche della sicurezza. Certificazione che consente di ottenere sgravi fiscali a favore delle imprese che possono dimostrare di avere erogato corsi di formazione direttamente o attraverso istituti esterni al proprio personale (al riguardo vedasi il punto 8 dei verbali di riunione tenutesi nei giorni 5 e 25/10 u.s.). In proposito possiamo senz'altro confermare che UNAE, e quindi anche gli Albi in forza della certificazione UNI ISO 9001:VISION 2000 per il settore EA37 della formazione, può certificare l'attività formativa erogata nei confronti di aziende. Al momento tuttavia, non essendo ancora stato emanato il decreto che definisce le modalità di detta certificazione, non è possibile intraprendere iniziative in tal senso.

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La normativa in questione stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (professional-mente esposti) dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Non disciplina invece la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Entra in vigore il 30-04-2008, costituisce una estensione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 626/94 e recepisce pressoché integralmente la Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29-04-2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).



Nell'ambito della Mostra Tecnica Restructura 2007 svoltasi al Lingotto Fiere di Torino dal 29 novembre al 2 dicembre 2007, si è svolto un Convegno organizzato da Assistal – Torino con la collaborazione di AEIT Sezione di Torino e dell'**UNAE Piemonte e Valle d'Aosta** su: "l'importanza della sicurezza negli impianti: obblighi e responsabilità delle imprese installatrici".



Notiziario Aiel Irpaies

...dedicato a chi non è (ancora) Socio UNAE!

UNAE (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti) è una Associazione Nazionale culturale, volontaria, senza scopo di lucro.
Ad essa aderiscono 17 Albi Regionali, numerosi Enti e Associazioni (AEIT, CEI), Distributori di energia elettrica (Enel e Federutility), Camere di Commercio, Ordini Professionali (Ingegneri, Periti, ecc.), Ordini Istituzionali di controllo sul territorio (Vigili del Fuoco, ISPESL, ARPA, ASL, ecc.), Associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, ANIE), Associazioni di Consumatori (UNC), Enti di Certificazione (IMQ).
UNAE persegue, attraverso la formazione e la qualificazione delle Imprese, il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici, promuovendo iniziative utili alla crescita professionale delle Imprese di Installazione.
A tale scopo, per dare maggiore validità alla propria azione di formazione, ha ottenuto il riconoscimento, dall'Istituto Quaser, accreditato Sincert, che la sua attività di progettazione ed erogazione dei corsi è conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2000.
UNAE è attiva sin dall'inizio degli anni '80.
Se desideri conoscerci meglio vieni a trovarci presso le nostre sedi o su www.unae.it

IL PROSSIMO NUMERO SARÀ ON-LINE A
MARZO

Il seminario è destinato a progettisti, installatori, tecnici, studenti .

La partecipazione al seminario è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria.
Per l'iscrizione, si prega di utilizzare l'apposito modulo da inviare a :

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Corso Svizzera 67
10143 -Torino (Fax 011/3819650)

Interventi e documentazione saranno resi disponibili su un CD, che può essere prenotato provvedendo al versamento di Euro 15,00 *(IVA compresa) su uno dei seguenti contocorrenti :*

- postale n. 25396102
- bancario IBAN IT82X030690104810-000110067

I contocorrenti sono intestati a

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Corso Svizzera 67, Torino.

Per motivi organizzativi, la segreteria del Seminario non potrà ricevere pagamenti diretti durante il seminario. Si prega di inviare anche i dati per l'emissione della fattura.

Le DK 5600 e 5740 possono essere scaricate all'indirizzo www.prontoenel.it.











Si ringrazia per il supporto



SEMINARIO TECNICO

Per informazioni rivolgersi a:

UNAE - Piemonte e Valle d'Aosta
Tel 011 746897
Fax 011 3819650

AEIT - Sezione di Torino
Tel. 011 0907157
http://www.torinoaeit.it/

Seminario tecnico

Qualità, affidabilità e sicurezza nell'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica MT



Criteri, Problemi, Novità, Soluzioni

26 febbraio 2008, ore 14,30
Aula Magna
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
10129 — Torino

Distributore
??????????
Utente MT

DK 5600, 5740, ...
E poi ?

Problemi tecnici (protezioni, generazione locale, etc..) ed economici (rimborsi per interruzioni, etc..) nonché l'evoluzione della normativa rendono importante un approfondimento dei vari aspetti riguardanti l'allacciamento degli impianti elettrici di utente (con o senza generazione) alla rete di distribuzione MT.



Di particolare interesse risultano gli aspetti riguardanti la qualità, l'affidabilità e la sicurezza dell'allacciamento.

I documenti ENEL DK 5600 e 5740 attualmente in vigore saranno a breve sostituiti da un'apposita norma CEI.

Il seminario ha lo scopo di fornire una autorevole panoramica della situazione attuale, delle criticità sin qui emerse, delle soluzioni disponibili e delle novità in preparazione.

Gli argomenti saranno affrontati da punti di vista diversi (del Distributore, dei Costruttori, dell'Autorità, dei Progettisti, degli Utenti, dei Ricercatori), in modo da offrire ai partecipanti una visione normativa e applicativa più completa.

Al termine degli interventi, i presenti potranno rivolgere domande e chiedere chiarimenti.

Programma

14,30 Saluti e apertura dei lavori

Prof. Donato **FIRRAO**
Preside della I Facoltà di Ingegneria

Prof. Roberto **NAPOLI**
Presidente AEIT– Sezione di Torino

Ing. Antonio **SERAFINI**
Presidente UNAE- Piemonte e Valle d'Aosta

Dott. Carlo **FORMENTO**
Schneider Electric

15,00 Dott. Francesco **MAZZETTI**
Esperto UNAE- Piemonte e Valle d'Aosta
DK 5600

15,45 P.i. Pietro **MAIORELLA**
Tecnico specialista ENEL
DK 5740

16,05 Ing. Gianfranco **ALMA**
Schneider Electric
Implicazioni sui sistemi di protezione e soluzioni

16,30 Ing. Marco **PEZZAGLIA**
Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas
Nuove regole e prospettive

17.00 Ing. Sergio **BERNO**
Libero Professionista
Problemi dell'utente

17,25 Prof. Roberto **NAPOLI**,
Prof.ssa Angela **RUSSO**
Politecnico di Torino
Qualità e sicurezza dei sistemi MT

17,45 Discussione

18,30 Chiusura dei lavori

Modulo di iscrizione

Nome

Ente / Società

Indirizzo

Telefono Fax

E-mail

Partita IVA / Codice Fiscale

Prenoto n. ____ CD con i documenti e le presentazioni ☐

Pagamento effettuato su ☐ c/c postale n. 25396102
☐ c/c bancario IBAN IT82X0306901048100000110067 Banca Intesa S.Paolo di Torino Ag. 14 - Torino

Data Timbro e firma

SEMINARIO TECNICO

Inviare a:
UNAE Piemonte e Valle d'Aosta

Fax: 011.3819650

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Affari Generali
Via Saccardo, 9 – 20134 Milano
Tel. 02 21006.205/237
Fax 02 21006.210
e-mail soci@ceiweb.it

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

2008

Domanda di Ammissione SOCIO ADERENTE DI BASE
Riservata alle imprese installatrici aderenti agli Albi Regionali UNAE

Ragione Sociale ____

____

Attività ____

Partita IVA*______________________ C.F.*______________________

Indirizzo fatturazione____

CAP__________ Città______________________________ Prov.________

Indirizzo spedizione____

CAP__________ Città______________________________ Prov.________

Telefono______________ Fax______________ e-mail______________________

Dimensione: ☐ Piccola (fino a 50 dip.) ☐ Media (da 51 a 250 dip.) ☐ Grande (oltre 251 dip.) ☐ Altro ________

desidera essere ammesso quale **Socio Aderente di Base CEI**

La presente sottoscrizione è riservata esclusivamente alle imprese installatrici aderenti agli Albi Regionali UNAE.
Essa è facoltativa e gratuita e permette di usufruire degli sconti riservati ai Soci Aderenti di Base del CEI senza dover effettuare il pagamento della quota annuale.
Tale domanda deve essere presentata compilata solo ed esclusivamente all'atto dell'acquisto di uno o più prodotti CEI, allegandola all'ordine.

La sottoscrizione a questa categoria di Socio dà diritto a:

- Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l'acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI su DVD (Electra Omnia Web), su carta e in formato elettronico (CEI WebStore)
- Usufruire degli sconti riservati ai Soci per l'acquisto di prodotti editoriali e di software applicativi del CEI
- Usufruire degli sconti riservati ai Soci per i Corsi di Formazione CEI
- Ricevere CEI MAGAZINE
- Ricevere la Tessera Socio
- Ricevere in omaggio un abbonamento annuale alla rivista ELETTRO edita dalla Casa Editrice Tecniche Nuove Spa

L'Associato è informato – ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – che i Suoi dati personali saranno trattati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con modalità manuali ed elettroniche, per l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili nonché per la gestione dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'associazione al CEI. Il conferimento dei dati personali dell'Interessato è necessario per dar seguito ai suddetti obblighi e il mancato conferimento degli stessi potrebbe rendere impossibile l'esecuzione degli stessi obblighi. I dati personali dell'Interessato saranno comunicati a soggetti terzi autorizzati alla spedizione del materiale informativo richiesto. Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, infine, informa l'Interessato che per far valere i Suoi diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Titolare dei trattamenti scrivendo a CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, via Saccardo 9, 20134 Milano.

Data______________________ Firma______________________________

* campi obbligatori

Notiziario UNAE AielIrpaies

ANNO XXXIX
N. 2 – MARZO/APRILE 2008

Bimestrale di informazione tecnica e di aggiornamento normativo dall'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) e dell'UNAE Liguria (AIEL)
Albi delle imprese installatrici qualificate
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Presidente: Antonio Serafini
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino
tel. 011 746897 – fax. 011 3819650
Codice Fiscale 80099330013
Partita IVA 07651840014
e-mail: info@unae-irpaies.it

Direttore Responsabile: Antonello Greco
Iscritto il 1 agosto 1970 al n. 2107 del "Registro dei giornali periodici" del Tribunale Torino
Chiuso in redazione il 17 marzo 2008
Distribuito gratuitamente su: www.unae.it

Si informano i soci UNAE che è possibile ricevere l'avviso dell'avvenuta pubblicazione via e-mail comunicando l'indirizzo a: info@unae-irpaies.it
I dati personali saranno raccolti nella banca-dati ad uso redazionale presso la nostra sede di Torino cui gli interessati potranno rivolgersi ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 675/96.
Informativa conforme all'articolo 2, comma 2 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 25 - Legge n. 675/96).

Sommario

Osservatorio	1
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37	2
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte	7
Svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) e sotto tensione (in BT)	8
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici	9
Elettrica 2008	10
La Qualità del servizio e della fornitura di energia elettrica	11

nuova legge 46/90

Speciale Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

in vigore dal 27 marzo 2008

...da pagina 2

OSSERVATORIO



Testi unici a go go...

Antonello Greco

Il 2008 sarà certo ricordato per un anno particolarmente importante per il settore impiantistico.
Dopo il pasticciaccio dell'abrogazione e poi reintegrazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" a discapito del "maltrattato" Capo V del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, finalmente è stato pubblicato il nuovo Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
Non solo. Fra poco vedremo pubblicato anche il nuovo Testo unico sulla sicurezza del lavoro, recentemente approvato da Governo e conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe sostituire il DPR 547/55, il Dlgs 626 ed altro ancora.
E pensare nessuno ci sperava più, colta della iniziale mancata proroga del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che, ricordiamolo, avrebbe dovuto posticipare l'entrata in vigore del Capo V del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" al 31 dicembre 2007... ma questa è un'altra storia!

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11-QUATERDECIES, COMMA 13, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 248 DEL 2 DICEMBRE 2005, RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.

(PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE GENERALE - 61 DEL 12-3-2008)

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare;
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.
Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5.
Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte.
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'Uni, del Cei o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'Uni, del Cei o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale

nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.
Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.
Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.
Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto nè il rilascio dell'attestazione di collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30

giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12.
Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13.
Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'Uni e dal Cei è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.
Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 182.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto ....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ....
operante nel settore .... con sede in via ....
....
.... n .... comune.............................. (prov...............) tel.............................
part. IVA...
☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995. n. 581)
della Camera C.I.A.A. di .... n. ....
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di...................................... n. ....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematico) ....
....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1) ....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2a – 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbato fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile.

commissionato da: .... installato nei locali siti nel comune di ....
.... (prov. ....) via.................................... n............ scala...........
piano .... interno .... di proprietà di (nome. cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni dl esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .... ;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....
....;
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie del materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, gia esistenti (7);
☐ copia del certificato dl riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):
....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

	Il responsabile tecnico	Il dichiarante
data	....	....
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai tini del buon funzionamento dell'impianto. si devono tornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si là semplice rinvio al progetto quando questo e stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
La schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa In esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) e sotto tensione (in BT)

Si segnala che nei giorni 21 e 23 aprile si terrà a Cuneo, nella sala riunioni messa gentilmente a disposizione da Enel Distribuzione Spa – via Roncata 94, Cuneo (orario 8.30–12,00; 13.00-16,30), un corso su "svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) e sotto tensione (in BT).

Chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi a:

Unae Piemonte e Valle d'Aosta
C.so Svizzera 67
10143 Torino
tel. 011 746897
fax 011 3819650
e-mail: info@unae-irpaies.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto ....
qualifica ....
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) ....
....
operante nel settore .... con sede in via ....
....
.... n .... comune.............................. (prov................) tel.............................
Fax .... E-mail box .... @ ....
....
part. IVA...
esecutrice dell'impianto (descrizione schematico) ....
....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1) ....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2a – 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbato fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile.

installato nei locali siti nel comune di .... (prov. ....)
....
via... n.......... scala.......... piano .... interno.........
di proprietà di (nome. cognome o ragione sociale e indirizzo) ....
....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni dl esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .... ;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ....
....;
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie del materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, gia esistenti (7);
☐ copia del certificato dl riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

....
....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante

data ....
(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa
....
(timbro e firma)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai tini del buon funzionamento dell'impianto. si devono tornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si là semplice rinvio al progetto quando questo e stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
La schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa In esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

ELETTRICA 2008



Segnaliamo che dal 3 al 6 aprile 2008 si terrà a Novara presso lo Sporting – Corso Trieste, la Mostra-Convegno Elettrica 2008, organizzato da Comoli, Ferrari e C. Spa.

Nel **Salone degli Eventi** si svolgeranno i seguenti convegni:

GIOVEDÌ 3 APRILE ORE 9.30-12.00
"Politica energetica e politica ambientale: quali prospettive per le fonti rinnovabili?"

VENERDÌ 4 APRILE ORE 9.30-12.00
"La qualità del servizio e della fornitura di energia elettrica. Novità normative sugli impianti elettrici: cambiamenti attesi nel 2008 (vedere programma dettagliato da pagina 11).

SABATO 5 APRILE 2008 ORE 9.30-12.00
"Il ruolo della distribuzione nell'era della globalizzazione.

Nell'**Area Espositiva** si svolgeranno i seguenti incontri tecnici:

GIOVEDÌ 3 APRILE ORE 14.30-15.30
"Il nuova approccio alla sicurezza funzionale dei macchinari"

GIOVEDÌ 3 APRILE ORE 16.00-17.00
"Il cavo che salva la vita AFUMEX – il cavo specifico per il fotovoltaico TECSUN"

VENERDÌ 4 APRILE ORE 14.30-15.30
"Giochi di luce". Illuminazione di spazi espositivi – armonia tra interni ed esterni. Illuminazione di luoghi di culto.

VENERDÌ 4 APRILE ORE 16.00-17.00
"Quadri elettrici in conformità alla norma europea Cei-En 60439

SABATO 5 APRILE 2008 ORE 14.30-15.30
"Illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza. Aspetti normativi e soluzioni d'impianto"

SABATO 5 APRILE 2008 ORE 16.00-17.00
"Protezioni da sovratensioni in particolare sugli impianti fotovoltaici".

Per maggiori informazioni telefonare al n. 366.3615707



COMOLI FERRARI & C.

IN OCCASIONE DI

ELETTRICA 2008

È
LIETA DI INVITARE LA S.V. ILL.MA
ALL'INCONTRO-CONVEGNO

"LA QUALITA' DEL SERVIZIO
E DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
NOVITA' LEGISLATIVE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI:
CAMBIAMENTI ATTESI NEL 2008"

VENERDÌ 4 APRILE • ORE 9.30
NOVARA - SPORTING VILLAGE - CORSO TRIESTE

RSVP
TEL. 0321 440323 - 0321 440209

I N V I T O



UN'INIZIATIVA



COMOLI FERRARI & C.

CONFERENCE
CONVEGNO
CONFERENCE
CONFERENCE

VENERDÌ 4 APRILE 2008

I RELATORI



SERGIO MELONI

LAUREATOSI NEL 1974 IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, È STATO ASSUNTO ALL'ENEL DOVE SI È OCCUPATO DI PROBLEMI TECNICI, GESTIONALI E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. HA OCCUPATO NEL TEMPO VARIE POSIZIONI AZIENDALI FINO A DIVENTARNE RESPONSABILE COMMERCIALE PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA



FRANCESCO MAZZETTI

GIÀ QUADRO ENEL, HA SEMPRE SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN AMBITO TECNICO RICOPRENDO NEGLI ANNI INCARICHI DI CRESCENTE RESPONSABILITÀ E CONCLUDENDO LA SUA VITA LAVORATIVA COME RESPONSABILE UNITÀ PIANIFICAZIONE RETI DEL PIEMONTE. NEGLI ULTIMI MESI HA MESSO A DISPOSIZIONE LA SUA GRANDE ESPERIENZA IN FAVORE DELL'UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.



ANTONIO NOBILE

PERITO INDUSTRIALE, LIBERO PROFESSIONISTA, COMPONENTE SOTTOCOMITATO CEI 64 B.



L'UNAE (ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE D'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI) SI PONE COME OBIETTIVO, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. IN OCCASIONE DI ELETTRICA L'UNAE PROPONE UN CONVEGNO VOLTO A DIVULGARE SUGGERIMENTI TECNICI E NOVITÀ LEGISLATIVE. LA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO SARÀ DEDICATA ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DELLA FORNITURA ELETTRICA. SARANNO AFFRONTATI DIVERSI TEMI TRA CUI LA CONTINUITÀ E LA QUALITÀ DELLA TENSIONE EROGATA DALL'ENTE DISTRIBUTORE. LA SECONDA PARTE, INVECE, VERTERÀ SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE PER GLI IMPIANTI MT/BT. ENTRANO, INFATTI, IN VIGORE LE NUOVE REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI MEDIA TENSIONE CHE UTENTI E DISTRIBUTORE DEVONO RISPETTARE. SUCCESSIVAMENTE, DOPO UNA BREVE PANORAMICA SULLA DIRETTIVA DK5600, SARANNO ILLUSTRATE LE NOVITÀ SULLA LEGGE 46/90, LEGGE CHE RAGGRUPPA TUTTI GLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE D'USO.

PROGRAMMA

9.30	SALUTO DI BENVENUTO ING. GIAMPAOLO FERRARI (AMMINISTRATORE DELEGATO COMOLI FERRARI)
	APERTURA LAVORI ING. ANTONIO SERAFINI (PRESIDENTE UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA)
9.45	LA QUALITA' TECNICA DEL SERVIZIO ELETTRICO ING. SERGIO MELONI (ESPERTO UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA)
10.15	CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE M.T. DEL DISTRIBUTORE DK5600. PRIMI RIFERIMENTI ALLE REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DOTT. FRANCESCO MAZZETTI (ESPERTO UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA)
11.00	NUOVO DECRETO CHE SOSTITUISCE LA LEGGE 46/90 CAMBIAMENTI ATTESI NEL 2008 P.I. ANTONIO NOBILE (SOTTOCOMITATO CEI 64-B)
11.45	DIBATTITO
12.00	CHIUSURA LAVORI
	MODERATORE P.I. PIERANGELO DELLUPI



Notiziario Aiel Irpaies

ANNO XXXIX
N. 3 – MAGGIO/GIUGNO 2008

Bimestrale di informazione tecnica e di aggiornamento normativo dall'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) e dell'UNAE Liguria (AIEL)
Albi delle imprese installatrici qualificate
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Presidente: Antonio Serafini
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino
tel. 011 746897 – fax. 011 3819650
Codice Fiscale 80099330013
Partita IVA 07651840014
e-mail: info@unae-irpaies.it

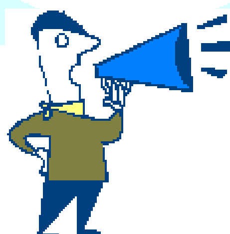
Direttore Responsabile: Antonello Greco
Iscritto il 1 agosto 1970 al n. 2107 del "Registro dei giornali periodici" del Tribunale Torino
Chiuso in redazione il 4 luglio 2008
Distribuito gratuitamente su: www.unae.it

Si informano i soci UNAE che è possibile ricevere l'avviso dell'avvenuta pubblicazione via e-mail comunicando l'indirizzo a: info@unae-irpaies.it
I dati personali saranno raccolti nella banca-dati ad uso redazionale presso la nostra sede di Torino cui gli interessati potranno rivolgersi ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 675/96.
Informativa conforme all'articolo 2, comma 2 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 25 - Legge n. 675/96).

Sommario

Osservatorio	1
Norme CEI	2
Decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112	2
Ambienti di lavoro sani e sicuri. Un bene per te. Un bene per l'azienda	3
Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica	4
Agevolazioni fiscali	5
Sole & Rinnovabili	6
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 20 del 15/05/2008	7
Comunicazione ai soci UNAE	8
… dedicato a chi non è (ancora) Socio Unae!	8

ULTIMA ORA



Abrogato l'articolo 13 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Il testo del Decreto -legge a pagina 2

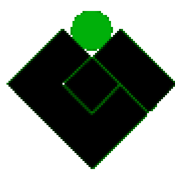
OSSERVATORIO



Vietato Vietare

Antonello Greco

Parigi, maggio 1968: prende avvio a livello europeo la protesta studentesca del 1968.
Roma, maggio 1978: un comando delle Brigate Rosse uccide Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, dopo un tragico rapimento costato la vita ai 5 uomini della sua scorta ed una prigionia durata 55 giorni.
Sul fronte normativo il 1968 è l'anno della pubblicazione della Legge 186/68 che definisce l'obbligo della realizzazione degli impianti a regola d'arte.
Il 2008, invece, inizia con la pubblicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - cui abbiamo dedicato lo scorso numero del giornale - e del recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e siamo solo ad inizio anno!



CORSO: "CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT ED AT DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA"

Il Cei – Comitato Elettrotecnico Italiano presenta un nuovo corso di formazione, la cui prima sessione si è svolta lo scorso 23-24 giugno 2008 a Milano presso la sede del CEI, sulla nuova norma Cei 0-16 "Connessione di Utenti attivi e passivi alle reti MT e AT delle imprese distributrici di energia".
Il corso è rivolto a progettisti, a responsabili tecnici di imprese installatrici e a quanti svolgono un'attività per la quale è necessario conoscere le modalità di connessione alla rete di impianti in Media e Alta tensione, in passato regolate dalle disposizioni dei Distributori (tra cui la DK5600 e la DK5740 erano le più diffuse).
Il problema della connessione alle reti di distribuzione è da sempre sentito nella progettazione degli impianti elettrici in Media e Alta tensione: fino a oggi ciascun Distributore ha stabilito le modalità tecniche di connessione alla rete di propria competenza. Le prescrizioni più diffuse sul territorio nazionale erano quelle emanate da ENEL Distribuzione, come la DK 5600 o la DK 5740.
In questo panorama, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è intervenuta, con l'intento di uniformare i diversi documenti emanati dai distributori: ha dato quindi mandato al CEI di preparare una Regola Tecnica di Riferimento, a cui tutti i distributori devono attenersi nel pubblicare la propria Regola Tecnica di Connessione (RTC).
Da un lavoro congiunto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle varie parti interessate (Distributori, Utenti, costruttori di apparecchiature, ecc., riuniti nel Gruppo di Lavoro 136) è nata la Norma CEI 0-16, "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", che costituisce parte integrante della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ARG/elt 33/08 del 18-03-2008 "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV".
Sulla base della nuova Norma, un gruppo di esperti, tutti appartenenti al GdL 136 del CEI, ha realizzato questo corso di formazione per consentire ai progettisti e a tutti i soggetti interessati di aggiornare le proprie conoscenze sulla connessione degli impianti di Utente in Media e Alta tensione.
Scopo del corso è quindi di fornire gli elementi di completamento alla preparazione dei soggetti a qualsiasi titolo interessati alla connessione di impianti alle reti di distribuzione, con particolare riguardo agli impianti di generazione, che stanno rivestendo un'importanza sempre crescente. Il corso è completato con esempi descrittivi di impianti riconducibili a situazioni comunemente riscontrabili nella pratica impiantistica reale.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di partecipazione CEI.

Durata del corso: 2 giornate

Costo:

Prezzi Non Soci	€ 490,00 + IVA 20%
Socio Aderente (sconto 5%)	€ 465,50 + IVA 20%
Socio Effettivo (sconto 10%)	€ 441,00 + IVA 20%

Prossimi incontri: 18-19/09/2008 27-28/10/2008

Sede: CEI - Via Saccardo 9 - 20134 Milano
tel. 02.21006.281/280/286- Fax 02.21006.316
mailto: formazione@ceiweb.it

DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008 , N. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(G.U.R.I. n. 147 del 25 giugno 2008 – S.O. 152)

CAPO VII - semplificazioni

Articolo 35
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.

Di seguito si riporta il testo del citato articolo 13:
Decreto 37/08, Articolo 13 - Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Continua a pagina 4

Legge 5 marzo n. 46

A seguito della pubblicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, il Cei – Comitato Elettrotecnico Italiano comunica che dal 11 aprile 2008 sono abrogati i seguenti documenti normativi:

- Guida CEI 0-3 (1996) "Legge 46/90. Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati"
- Guida CEI 0-3; V1 (1999)

Ambienti di lavoro sani e sicuri

Un bene per te. Un bene per l'azienda.



Campagna europea sulla valutazione dei rischi

È stata lanciata in tutta l'Unione europea, il 13 giugno 2008, dall' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) la campagna informativa sulla valutazione dei rischi: "Ambienti di lavoro sani e sicuri. Un bene per te. Un bene per l'azienda".

Secondo i dati pubblicati dall'Eurostat ogni anno 5.700 persone muoiono nell'UE a causa di incidenti sul lavoro. La maggioranza di questi incidenti può essere prevenuta: il primo passo in tal senso è una valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire la causa di lesioni o danni; ad eliminare i pericoli, se è possibile; se ciò non è possibile, a definire misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per controllare i rischi.



Tali misure comprendono:

- la prevenzione dei rischi occupazionali;
- l'erogazione di informazione e formazione ai lavoratori;
- la presenza di un'organizzazione e di mezzi tali da consentire di attuare le misurane necessarie.

La campagna informativa promuove l'idea di un approccio partecipativo alla valutazione dei rischi, (che è alla base di una cultura della prevenzione sostenibile), per consultare e coinvolgere tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, per garantire che vengano rilevati tutti i pericoli anche attraverso la conoscenza effettiva delle condizioni di lavoro.

Si intende per pericolo qualsiasi circostanza o oggetto che possa arrecare danno, come per esempio le sostanze chimiche, l'elettricità, i macchinari e le apparecchiature, determinati aspetti dell'organizzazione del lavoro ecc.; per rischio, la possibilità o probabilità, che qualcuno possa essere danneggiato da questi o da altri pericoli.

La campagna, - dedicata in particolare a settori ad alto rischio quali l'edilizia, la sanità e l'agricoltura, e alle esigenze delle piccole e medie imprese - vuole mettere i datori di lavoro nelle condizioni di effettuare una valutazione efficace dei rischi e di intraprendere azioni adeguate per eliminarli o controllarli.

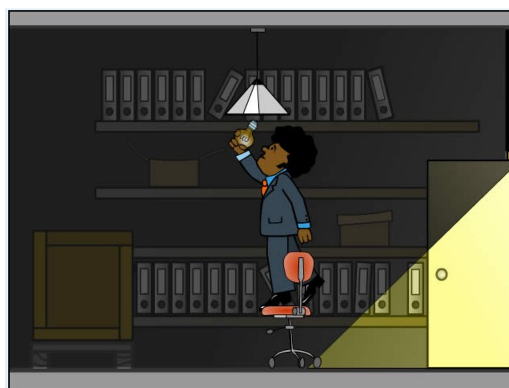
La campagna si svolgerà nel corso del 2008 e del 2009, patrocinata dalle Presidenze di turno dell'UE, dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dalle parti sociali europee.

Caratterizzata da due Settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si terranno nell'ottobre 2008 e nell'ottobre 2009, culminerà in un Vertice sulla valutazione del rischio nel novembre 2009.

Durante la campagna sarà conferito il "Premio per la buona prassi" alle aziende e alle organizzazioni che si sono distinte nella promozione della valutazione dei rischi sul posto di lavoro.

Tra le aziende e le organizzazioni che presenteranno la loro candidatura alla premiazione verranno scelti i vincitori nazionali e il loro esempio di buona pratica verrà presentato ad una commissione di selezione europea.

Fonte:
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro



"Attenzione – Non vale la pena di rompersi il collo"



Le immagini di alcune animazioni

Decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Continua da pagina 2

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008 il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria". Oltre alla citata abrogazione dell'articolo 13 del DM 37/08 ed alla possibilità di definire "un reale sistema di verifiche di impianti", nel decreto-legge sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro, fra le quali:

- l'abolizione della procedura relativa alle dimissioni volontarie;
- la reintroduzione del lavoro intermittente (lavoro a chiamata);
- l'abolizione del libro matricola e del libro paga;
- l'istituzione del libro unico del lavoro;
- la possibilità di cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente;
- le modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato;
- le modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante;
- le modifiche all'apparato sanzionatorio del T.U. sulla sicurezza;
- le modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro;
- la flessibilità nelle pubbliche amministrazioni;
- le modifiche alla normativa sulle malattie e sui permessi per i pubblici dipendenti.



Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica

Comunichiamo che alla fine del prossimo mese di settembre o nel mese di ottobre, si terrà a Torino ed in altre province una serie di corsi sugli impianti fotovoltaici.

Ecco la bozza del programma:

1ª lezione

Introduzione

- Le ragioni del fotovoltaico e la sua evoluzione

La radiazione solare e la conversione fotovoltaica

- Norma Uni 10439

Configurazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete (esempio di progettazione)

- Il generatore fotovoltaico
- L'inverter
- Esempio di installazione elettrica e meccanica
- Manutenzione dell'impianto
- Normativa tecnica di riferimento

2ª lezione

Incentivi per il fotovoltaico

- introduzione
- il conto energia
    - Decreto 19/2/2007
    - Delibera 90/07
- modalità di accesso agli incentivi

Condizioni tecnico-economiche per la connessione alla rete

- connessione in bassa tensione
    - Delibera 89/07
    - Regole tecniche di connessione
- Connessione in media/alta tensione
    - Delibera 281/05
    - Regole tecniche di connessione
        - Norma Cei 0-16

Scambio sul posto e cessione in rete

- Scambio sul posto (Delibere 28/06 e 74/08)
- Cessione in rete – Delibera 280/07

Disposizioni fiscali

- Legge Finanziaria 2008
- Circolari dell'Agenzia delle Entrate

Seguirà a breve la locandina con il programma definitivo e la possibilità di fruizione per i nostri soci nonché per i frequentatori esterni.

È previsto il rilascio a tutti i partecipanti di un attestato di frequenza.

Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate una guida fiscale sulle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.

Come noto, la legge Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero edilizio. Pertanto, i vantaggi fiscali per chi ristruttura la propria casa o acquista un immobile direttamente dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione (o cooperativa edilizia) che ha ristrutturato l'intero fabbricato può beneficiare degli incentivi per ulteriori 3 anni.

Al fine di rendere più chiare le disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ripropone un pratico vademecum che spiega come sfruttare il beneficio fiscale.
In particolare, la guida focalizza l'attenzione sugli aspetti fondamentali che regolano la concessione del beneficio (tipologie di interventi, immobili interessati, beneficiari, adempimenti richiesti).

Vediamole brevemente nel dettaglio:

Detrazione per i lavori di ristrutturazione

Il beneficio consiste nella possibilità di usufruire, attraverso la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, di uno sconto sull'aliquota Irpef dovuta annualmente pari al 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria per gli immobili condominiali), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Il tetto massimo di spesa è pari a € 48.000 e va riferito alla singola unità abitativa, indipendentemente dal numero di persone che sostengono le spese.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Per le persone che hanno compiuto 75 o 80 anni, proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile ristrutturato, è prevista un'ulteriore agevolazione: essi possono infatti scegliere di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o in tre rate. Tale ripartizione è ammessa non solo per le spese sostenute al compimento di tali età, ma anche per quelle sostenute negli anni precedenti per le rate non ancora detratte. Tutti gli altri contribuenti ammessi all'agevolazione (inquilini, comodatari, familiari conviventi) sono sempre obbligati a ripartire la detrazione in dieci anni, indipendentemente dalla loro età.

I principali adempimenti richiesti sono:

1) inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate, mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, da spedire prima dell'inizio dei lavori prima di iniziare gli interventi di ristrutturazione, se richiesto dalle norme in materia di sicurezza dei cantieri di lavoro, occorre che l'interessato o il responsabile dei lavori trasmetta all'Asl competente una comunicazione di inizio lavori
2) i pagamenti alla ditta esecutrice vanno effettuati solo ed esclusivamente con bonifico bancario o postale, da cui devono espressamente risultare alcuni dati fondamentali, quali la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
3) se il costo degli interventi realizzati è superiore a € 51.645,69, è necessario inviare al Centro operativo di Pescara una dichiarazione di esecuzione dei lavori.
   Detta dichiarazione, sottoscritta da un professionista abilitato, va trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stato superato il limite.

Agevolazione Iva

L'aliquota Iva agevolata del 10% è applicata alle prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente indicati nell'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si ricorda, a tal fine, che dal 1° gennaio 2008, non è più obbligatorio evidenziare il costo della manodopera utilizzata. La semplificazione vale solo nel caso si intenda usufruire dell'aliquota Iva agevolata e non anche ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef del 36 per cento.
Infatti, l'indicazione della manodopera in fattura rimane un requisito indispensabile per continuare a godere di tale beneficio anche nel triennio 2008-2010.

Detrazione per l'acquisto o l'assegnazione di case ristrutturate

Dal 1° gennaio 2008 ritorna la detrazione Irpef a favore di chi acquista o risulta assegnatario di un immobile oggetto di interventi di recupero realizzati entro il 31 dicembre del 2010.
L'agevolazione spetta per gli acquisti e le assegnazioni avvenute entro il 30 giugno 2011 riguardanti immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

La guida fiscale n. 3-2008 può essere prelevata dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it (sezione "Giude Fiscali") ovvero ritirata gratuitamente presso tutti gli uffici delle Entrate gratuitamente e fino a esaurimento delle copie.

Fonte: Agenzia informa n. 3/2008



Lo scorso 17 marzo l'Assessorato all'Ambiente della Città di Torino promosso attraverso il Settore Sostenibilità ambientale e l'Agenzia Energia e Ambiente, che coinvolge la Banca Monte Paschi di Siena, la Banca Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, e una selezione di società operanti nel settore delle energie rinnovabili, precedentemente individuate dall'Agenzia Energia e Ambiente di Torino ha lanciato il Progetto 10,000 Tetti FoTOvoltaici".
Privati, aziende, imprese del terziario, condomini e soggetti pubblici potranno accedere ai finanziamenti dedicati fino al 100% dei costi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 'chiavi in mano', ottenendo al contempo finanziamenti statali in "conto energia". Un procedimento caratterizzato da trasparenza, rapidità di esame delle domande presentate, semplicità nella modulistica per accedere agli incentivi, avente un plafond base di 25 milioni di euro. La supervisione e il controllo operato dall'Agenzia Energia e Ambiente di Torino, garantirà inoltre che il processo di installazione degli impianti rispetti i migliori standard europei, e che si introduca la garanzia di risultato in modo che i cittadini siano tutelati e salvaguardati nel loro investimento.
L'attivazione di un numero verde sarà il canale diretto con l'utente, altresì verrà realizzata un'ampia campagna di comunicazione fatta di interventi in assemblee pubbliche, incontri con enti locali e associazioni dei consumatori. Materiali cartacei promozionali ed opuscoli descrittivi, con esempi dei costi e benefici derivanti dall'acquisizione di impianti fotovoltaici, saranno disponibili presso gli sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena e della Banca Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura.

Per informazioni:
Agenzia Energia e Ambiente di Torino
Numero verde: **800 088 240**
www.torinoenergiambiente.com

Regione Piemonte: pubblicati i bandi per l'energia

Sul sito www.regione.piemonte.it/industria sono pubblicati i bandi per le imprese piemontesi che intendono migliorare il rendimento energetico delle proprie strutture o produrre sul territorio materiali (come i pannelli solari fotovoltaici) in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio della nostro territorio e dell'intero Paese.
Il Piemonte è infatti impegnato per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili con l'obiettivo di aumentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica (Co2) e i consumi energetici regionali entro il 2020, con conseguenti ricadute positive sulla salute, la qualità della vita, l'occupazione e il reddito dei cittadini.

I bandi, la cui dotazione pubblica totale è di 140 milioni di euro, riguardano il sostegno ad interventi per la produzione di beni strumentali per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi per il risparmio energetico e sono articolati:
Misura 1, "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi", ha lo scopo di incentivare la razionalizzazione dei consumi energetici e l'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi (imprese). I soggetti destinatari dell'intervento sono le imprese singole o associate, con unità operativa in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell'ambito dei settori individuati da apposito bando.
La dotazione finanziaria iniziale della misura è di 50 milioni di euro.
Tempistiche: dalle ore 9.00 del 10 giugno 2008 gli utenti, dopo essersi accreditati, potranno inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali dell'impresa proponente; dalle ore 9.00 del 25 giugno 2008 potranno essere presentate le domande.
Misura 2, "Incentivazione all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all'efficienza energetica nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico", ha come obiettivo la promozione dell'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi legati alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica: dalla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento, ristrutturazione o riconversione innovativa di un impianto produttivo esistente.
I soggetti destinatari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell'ambito dei settori individuati da apposito bando.
La dotazione finanziaria iniziale della misura è di 40 milioni di euro.
Tempistiche: dalle ore 9.00 del 10 giugno 2008 gli utenti, dopo essersi accreditati, potranno inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali dell'impresa proponente; dalle ore 9.00 del 27 giugno 2008 potranno essere presentate le domande.
A breve sarà pronta anche la **terza misura**, a regia regionale, relativa all'incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti a uso ospedaliero e sanitario, nei siti di interesse pubblico e negli edifici olimpici.



Fonte:
www.regione.piemonte.it

Codice DA1008
D.D. 9 maggio 2008, n. 257

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, articoli 2, comma 2, lett. f) e 8, comma 3 - Approvazione del bando diretto alla concessione di prestiti agevolati mediante fondo rotativo per l'incentivazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia collegati alla rete elettrica di distribuzione ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.

La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, all'art. 2, comma 2, lett. f) e all'art. 8, comma 3, stabilisce che la Regione possa incentivare, anche attraverso un fondo rotativo il credito agevolato, interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi energetici preventivamente fissati e sulla base dei criteri e requisiti fissati dalla Giunta Regionale nei propri programmi di azione.

Con DGR n. 66-7435 del 12 novembre 2007, parzialmente modificata dalla DGR n. 47-8710 del 28 aprile 2008, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di prestiti agevolati mediante fondo rotativo per l'incentivazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia (da 1 a 5 kWp) collegati alla rete elettrica di distribuzione ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.

Gli stessi atti prevedono che la disciplina di dettaglio, unitamente alla modulistica e agli allegati tecnici, siano predisposti dalla Direzione Ambiente, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, nel rispetto dei criteri e indirizzi di cui ai citati provvedimenti.

Ritenuto, pertanto, di definire gli atti di approvazione del bando completo del modello di presentazione delle domande di prestito agevolato, degli allegati tecnici e della relativa disciplina di dettaglio;

dato atto che all'incentivazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia (da 1 a 5 kWp), integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia collegati alla rete elettrica di distribuzione che aderiscano alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007 è destinata la somma di euro 2.932.914,00, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 100 del 15 novembre 2007 (I 5947/07), comprensiva del corrispettivo da riconoscere a Finpiemonte per l'attività di gestione;

dato atto che, ai sensi della legge regionale 17/2007, le attività relative alla gestione del procedimento di accesso e di concessione delle agevolazioni, nonché, la gestione della dotazione finanziaria del presente bando, sono affidate a Finpiemonte S.p.A. in conformità con la Convenzione quadro approvata con DGR n. 30-8150 del 4 febbraio 2008 che verrà successivamente integrata con apposita convenzione attuativa;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt.4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i;
- visto l'art.23 della l.r. 8 agosto 1997, n.51;
- viste le DD.GG.RR. n. 66-7435 del 12 novembre 2007 e n. 47-8710 del 28 aprile 2008;

determina

- di approvare il bando di cui all'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e la modulistica ad esso acclusa (allegati 1, 2, 3, 4 e 5);
- di dare atto che le domande sono ricevibili al protocollo telematico a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di dare atto che saranno istruite esclusivamente le domande inviate per via telematica e confermate da originale cartaceo, completo delle firme necessarie e corredato dalla documentazione obbligatoria, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico;
- di dare atto che il bando specifica gli interventi ammissibili, i requisiti e gli obblighi del richiedente, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i costi ammissibili, l'entità del prestito e cumulo, le modalità approvazione delle domande, le modalità di accertamento della realizzazione, i casi di decadenza e revoca, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 66-7435 del 12 novembre 2007, parzialmente modificata dalla DGR n. 47-8710 del 28 aprile 2008;
- di dare atto che all'incentivazione di cui al presente provvedimento è destinata la somma di euro 2.932.914,00, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 100 del 15 novembre 2007 (I 5947/07), comprensiva del corrispettivo da riconoscere a Finpiemonte per l'attività di gestione;
- di dare atto che le attività relative alla gestione del procedimento di accesso e di concessione delle agevolazioni, nonché, la gestione della dotazione finanziaria del presente bando, sono affidate a Finpiemonte S.p.A. in conformità con la Convenzione quadro approvata con DGR n. 30-8150 del 4 febbraio 2008 che verrà successivamente integrata con apposita convenzione attuativa;
- di dare atto che il bando e i relativi allegati saranno pubblicizzati attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l'U.R.P., il sito internet regionale.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Il testo del bando può essere scaricato sul sito della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it

Comunicazione ai soci UNAE – Piemonte e Valle d'Aosta
Corso (modulo 1A + 2A) da realizzarsi nel mese di settembre/ottobre 2008.



Segnaliamo che nella seconda metà di Settembre o nelle prima quindicina di ottobre p.v. sarà organizzato in Torino (o comune limitrofo) un corso sullo "Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione, nonché lavori in prossimità AT e BT" (conforme al modulo 1A + 2A delle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27).

Ricordiamo che l'UNAE svolgerà il corso nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità certificato UNI EN ISO9001:2000 per la progettazione ed erogazione delle attività formative EA37 (certificazione n. 486 del 11/05/2007 dell'istituto QUASER II emissione).
Gli obiettivi sono:

- Fornire le conoscenze di base in materia di sicurezza elettrica agli addetti delle imprese che operano nel comparto elettrico
- Fornire un supporto documentale ai Datori di Lavoro (DL) per l'espletamento degli obblighi di valutazione del personale relativamente al conferimento dei profili professionali PES o PAV nonché per il rilascio delle attestazioni di idoneità e autorizzazione ad operare sotto tensione in BT, aspetto che alla luce del nuovo Testo Unico Della Sicurezza ha acquisito una ancor più stringente validità.

È prevista la compilazione di un questionario di verifica dell'apprendimento di 30 domande a risposta multipla. L'esito del test, non ostativo del rilascio dell'Attestato di frequenza, viene messo a disposizione del DL; tale Attestato è firmato anche dal CEI
La durata del corso è di 16 ore compresa la verifica finale di apprendimento. Il numero minimo di partecipanti è di 10 persone.
La quota di partecipazione sarà di circa di Euro 200,00 (+ IVA) per persona se l'impresa installatrice è iscritta all'UNAE/IRPAIES ed in regola con il pagamento delle quote annuali e di Euro 270,00 (+ IVA) a persona per le imprese non iscritte.
Per le imprese iscritte a ANIM/CNA o FNAII/Confartigianato sarà applicata la somma di euro 220,00 + IVA per persona.

Vogliamo sottolineare che le quote di partecipazione sopra indicate sono particolarmente competitive con quelle praticate da altri Istituti ed Organismi.

E' nostra speranza poter presentare nel corso suddetto la situazione aggiornata della legislazione vigente, (TU sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 e D.M. 37/08) che ci risulta essere nuovamente all'esame del Ministero competente.

Gli uffici della Segreteria dell'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta resteranno chiusi nel prossimo mese di Agosto.
Chi avesse urgente necessità di informazioni tecniche può telefonare ai seguenti numeri:

Per. Ind. Luciano Appino cell. 347.268.88.39
dott. Francesco Mazzetti cell. 328.213.73.09

Buone vacanze

Notiziario Aiel Irpaies

…dedicato a chi non è (ancora) Socio UNAE!

UNAE (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti) è una Associazione Nazionale culturale, volontaria, senza scopo di lucro.
Ad essa aderiscono 17 Albi Regionali, numerosi Enti e Associazioni (AEIT, CEI), Distributori di energia elettrica (Enel e Federutility), Camere di Commercio, Ordini Professionali (Ingegneri, Periti, ecc.), Ordini Istituzionali di controllo sul territorio (Vigili del Fuoco, ISPESL, ARPA, ASL, ecc.), Associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, ANIE), Associazioni di Consumatori (UNC), Enti di Certificazione (IMQ).
UNAE persegue, attraverso la formazione e la qualificazione delle Imprese, il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici, promuovendo iniziative utili alla crescita professionale delle Imprese di Installazione.
A tale scopo, per dare maggiore validità alla propria azione di formazione, ha ottenuto il riconoscimento, dall'Istituto Quaser, accreditato Sincert, che la sua attività di progettazione ed erogazione dei corsi è conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2000.
UNAE è attiva sin dall'inizio degli anni '80.
Se desideri conoscerci meglio vieni a trovarci presso le nostre sedi o su www.unae.it

Il prossimo numero sarà on-line a **Settembre**

Notiziario Aiel Irpaies

ANNO XXXIX
N. 4/5 – LUGLIO/OTTOBRE 2008

Bimestrale di informazione tecnica e di aggiornamento normativo dall'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) e dell'UNAE Liguria (AIEL)
Albi delle imprese installatrici qualificate
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Presidente: Antonio Serafini
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino
tel. 011 746897 – fax. 011 3819650
Codice Fiscale 80099330013
Partita IVA 07651840014
e-mail: info@unae-irpaies.it

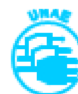
Direttore Responsabile: Antonello Greco
Iscritto il 1 agosto 1970 al n. 2107 del "Registro dei giornali periodici" del Tribunale Torino
Chiuso in redazione il 24 settembre 2008
Distribuito gratuitamente su: www.unae.it

Si informano i soci UNAE che è possibile ricevere l'avviso dell'avvenuta pubblicazione via e-mail comunicando l'indirizzo a: info@unae-irpaies.it
I dati personali saranno raccolti nella banca-dati ad uso redazionale presso la nostra sede di Torino cui gli interessati potranno rivolgersi ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 675/96.
Informativa conforme all'articolo 2, comma 2 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 25 - Legge n. 675/96).

Sommario

Osservatorio	1
Notizie Tecniche	2
Comunicato Stampa F.N.G.D.M.E.	5
Comunicato ai soci: Corso 1A + 2A	5
Sole & Rinnovabili	6
Ricordiamo che... Tensione nominale	6
Corso di formazione su: Gli impianti fotovoltaici – teoria e pratica	7

NOTIZIE TECNICHE



Segreteria Tecnica

Da pagina 2

OSSERVATORIO



Aperto per Ferie...

Antonello Greco

Per molti le vacanze sono un ricordo, per altri non sono mai iniziate; altri ancora, le ricordano come un incubo... colpa di un last-minut truffaldino.
Restare in città nel mese di agosto qualche vantaggio ce l'ha, grazie alle continue novità.
Fra questa la nuova Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 119/08 "Disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla Norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kW.
I cibernauti trovano i documenti al link:
http://www.autorita.energia.it/docs/08/119-08arg.htm

Risposte a quesiti sottoposti a UNAE da parte di installatori e progettisti e raccolti anche nel corso dei convegni organizzati dagli Albi

1. Quale deve essere la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori addetti alla costruzione e alla manutenzione degli impianti elettrici e quali sono le conseguenze nel caso che tale formazione non venga effettuata?

La formazione, al pari dell'informazione e dell'addestramento, delle persone esposte ai rischi dell'attività lavorativa è un obbligo di legge che incombe in capo al datore di lavoro. Secondo il TU della sicurezza, recentemente approvato (D.Lgs. n. 81/08), è previsto che:

- la formazione deve avere un carattere ricorrente (formazione continua);
- l'addestramento sia condotto sugli impianti da persone esperte mediante esercitazioni reali;
- la verifica dell'apprendimento sia obbligatoria;
- le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel "libretto formativo del cittadino";
- nel caso che l'informazione e la formazione riguardino lavoratori immigrati, le stesse devono risultare comprensibili, innanzitutto con riguardo alla lingua utilizzata nel trasferimento del messaggio;
- i preposti siano sottoposti ad una formazione specifica attinente i seguenti argomenti:
    - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    - valutazione dei rischi;
    - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Nel campo specifico dell'impiantistica elettrica dal mese di aprile del 2005 è in vigore la 3a ed. della norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici 2005-02 fasc. 7522. Tutto il capitolo 5, come la parte trattata nel capitolo 12, relativa al conferimento dell'idoneità degli addetti al lavoro sotto tensione in bassa tensione, riguarda la formazione. Nella tabella 1 sono riportati i moduli formativi, teorici e pratici, previsti dalla norma, la cui frequentazione può costituire un valido supporto per il datore di lavoro (DL) al fine di attuare la prescritta qualificazione del proprio personale[1]. Qualificazione che rientra nell'obbligo più generale di valutazione dei rischi attraverso il monitoraggio della condizione formativa e della consapevolezza antinfortunistica del personale.

Il modulo 1A+2A ha una valenza di carattere generale ed è propedeutico all'erogazione del modulo 1B + 2B di carattere pratico attinente la specifica attività dell'impresa in cui opera il lavoratore. La mancata attuazione della formazione da parte del datore di lavoro costituisce grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Vedasi al riguardo l'elenco delle gravi violazioni di cui all'Allegato I del TU. La violazione che è inoltre punita (art. 55, comma 4 lettera e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione degli articoli 18, comma 1).

I preposti e i lavoratori (per quest'ultimi si tratta di una novità) sono sanzionati penalmente se contravvengono all'obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Tab. 1

	Conoscenze teoriche		Conoscenze pratiche		Condizione formativa conseguibile	
	Modulo	Durata	Modulo	Durata		
Persona con esperienza che già opera sugli impiantiti elettrici	1A	10			PES/PAV	PEI *
	2A	4				
Persona senza esperienza che non opera sugli impiantiti elettrici	1A	10	1B	X		
	2A	4	2B	X		

* Persona idonea al lavoro sotto tensione in BT
X La durata non è specificata dalla norma

Art. 56. Sanzioni per il preposto.
Comma 1....omissis...c), con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Art. 59. Sanzioni per i lavoratori.

[1]La qualificazione attiene l'attribuzione della condizione formativa dei profili professionali di: Persona esperta - PES, Persona avvertita - PAV e PEI - Persona idonea ad operare sotto tensione.

Comma 1, a), con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i)...omissis...
L'art. 82 del TU riguardante il lavoro sotto tensione esplicita l'obbligo per il datore di lavoro di utilizzare solamente personale ritenuto idoneo. Ciò potrà contribuire all'attuazione dei processi di formazione ed addestramento continuo e riesame delle condizioni formative sulla base anche dei comportamenti operativi sotto l'aspetto antinfortunistico, previsti in particolare dalla norma CEI 11-27[2] ed ancora largamente disattesi da maggior parte delle imprese d'installazione e manutenzione degli impianti elettrici. In tal senso la sanzione prevista per il datore di lavoro per la violazione dell'articolo 82 è l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

2. E' possibile (in conformità alla normativa CEI 50110) rimuovere i ripari fissi posteriori dei quadri elettrici nella cabina di trasformazione (15/0,4 kV) per effettuare le verifiche termografiche sulle connessioni meccaniche poste sulle condutture elettriche in ingresso ed in uscita dai trasformatori?
La rimozione di un pannello di un quadro MT protetto isolato in aria, come del resto la rimozione di ripari o barriere a difesa di trasformatori, comporta il rischio dell'invasione della zona di guardia[3] o zona di lavoro sotto tensione quindi si configura come un lavoro sotto tensione che in base anche a quanto recentemente stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 è una tipologia di lavoro che può essere affidata solamente ad imprese che hanno una specifica autorizzazione ministeriale. Nei quadri di ultima generazione, in particolare per quelli isolati in SF6, i costruttori prevedono un'apposita nicchia (oblò) di accesso entro la quale può essere puntata la strumentazione termografica per la rilevazione dello stato di criticità dei "punti caldi" delle connessioni.

3. È vero che un utente servito in MT con una potenza a disposizione di 60 kW può chiedere ed ottenere che la stessa potenza gli sia fornita in bassa tensione senza incontrare alcun onere?
Non è esattamente così. La Delibera dell'AEEG n. 333/07 sulla qualità del servizio elettrico per il periodo 2008-2011 a riguardo della regolazione individuale del numero delle interruzioni lunghe per utente a MT, all'art. 31.2 b) stabilisce che sono esclusi dal sistema di premi (indennizzi automatici) e penali (CTS – corrispettivo tariffario specifico) le forniture d'energia in MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione consegnata agli amarri, e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW. Inoltre, art. 31.3, qualora l'impresa distributrice ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in BT un punto di consegna con le suddette caratteristiche, il passaggio non deve comportare oneri di alcun tipo a carico del cliente interessato salvo l'eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge. Il passaggio resta comunque subordinato all'assenso dell'utente.
In tutti gli altri casi il passaggio della fornitura d'energia da MT in BT è regolata dalla Delibera n. 348/07[4] che in proposito tratta il trasferimento come una nuova connessione con l'addebito dell'intero contributo di allacciamento (quota potenza e contributo fisso a copertura degli oneri amministrativi. Con la conseguenza che la vecchia fornitura cessa con la contestuale rimozione della franchigia. La determinazione del contributo avviene sulla base di quanto riportato nella seguente tabella.

QUOTA DISTANZA (euro)		
- Importo base	fino a 200 metri	185,22
- Quota aggiuntiva da 200 a 700 metri	ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri	92,85
- Quota aggiuntiva da 700 a 1200 metri	ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri	185,22
- Quota aggiuntiva oltre 1200 metri	ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri	370,45
QUOTA POTENZA (euro / kW disponibile)		69,6377
QUOTA FISSA (euro)		27,00

Dove le distanze sono quelle riferite alla cabina di trasformazione MT/BT in servizio da almeno cinque anni. In un'ipotesi piuttosto sfavorevole (utente a 1500 m) il contributo a carico dell'utente in questione diventa:

185,22 + 370,45x3 + 69, 6377x 60 + 27,00 = €5.501

Con ciò, a prescindere da altre valutazioni, l'utente dispone di uno degli elementi certi per valutare la convenienza di chiedere il trasferimento in BT ovvero di adeguare la cabina ai requisiti richiesti per poter accedere al godimento degli indennizzi automatici e potersi sottrarre al pagamento del CTS.

4. Dopo l'abrogazione dell'art. 345, lettera b), del DPR n. 547/55 per l'esecuzione di lavori fuori tensione sugli impianti AT è consentito l'impiego di quadri a MT senza l'indicatore di posizione sicuro o con il sezionamento non visibile?
L'obbligo della visibilità del sezionamento ha imposto per lungo tempo ai costruttori di quadri protetti, sia isolati in aria che in gas SF6, di prevedere l'oblò (una sorta di finestra di realizzazione piuttosto onerosa nei quadri isolati in SF6) che garantisce agli operatori la visibilità

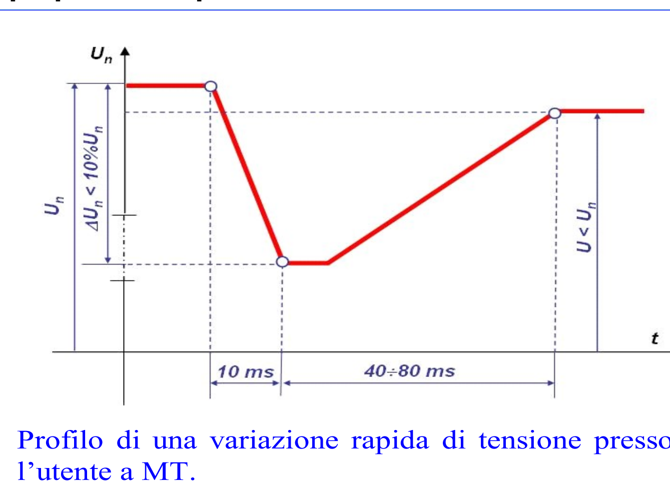
[2] Art. 12.2
[3] Distanza dei conduttori verso terra e dai ripari: D ≥ dg (art. 2.5.5.bis, 2.5.6, tabella 6.1, della norma CEI 11-1 [20 cm a 15 kV e 28 cm a 20 kV], riducibili ai valori N o M della tab. 4.1 [16 cm a 15 kV e 22 cm a 20 kV] se la barriera ha un grado di protezione almeno IP3X).
[4] Nell'Allegato B a detta deliberazione è introdotto l'aumento da 30 a 100 kW della soglia di potenza per le connessioni in BT, salvo diversa espressa richiesta dell'utente.

del distacco fisico dei contatti mobili e fissi a verifica dell'avvenuto sezionamento di tutte le fasi.
Anche dietro le pressioni dei costruttori per il perdurare di costi aggiuntivi, penalizzanti rispetto alla concorrenza rilevabile a livello europeo, dove l'obbligo della visibilità del sezionamento non è prescritto, venne promulgato il DM 21-3-1988[5] con il quale è riconosciuto ai sezionatori dotati dell'"indicatore di posizione sicura[6]" un'efficacia parificata alla visibilità, consentendo in tal modo l'eliminazione dei predetti oblò e quindi l'esecuzione di quadri più compatti e economici.
Ora con l'abrogazione dell'appena detta disposizione è possibile, ma forse non raccomandabile, l'impiego di apparecchi di sezionamento nei quali lo stato di aperto ovvero di chiuso non sia visibile e al tempo non sia necessariamente garantito da un'indicazione sicura dello stato della manovra. L'annunciata revisione della norma CEI 11-27 potrebbe colmare la carenza determinatasi a seguito dell'abrogazione del DPR n. 547/55, anche in forza del fatto che è facoltà degli stati membri prescrivere misure più conservative, rispetto a quelle previste dalle direttive comunitarie - per altro normalmente propense all'indicazione dei soli standard minimi, quando si tratta di meglio garantire la sicurezza sul lavoro. Ma potrebbero intervenire, al fine di favorire il contenimento dei costi di produzione, interessi contrari alla reintroduzione dell'obbligo in argomento, ad esempio limitando il ricorso all'indicatore sicuro per lo stato chiuso/aperto del solo sezionatore di terra.

5. Come devono essere costruiti gli impianti di messa a terra dei ponteggi dei cantieri, quali obblighi ci sono ?

In generale nei cantieri temporanei l'impianto di messa a terra è obbligatorio; tuttavia non esistono prescrizioni specifiche per come debbano essere costruiti gli impianti di messa a terra dei ponteggi e delle gru nei cantieri; è invece prevista la protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture di cantiere che tra l'altro possono prevedere la messa a terra anche dei ponteggi. Fermo restando che devono essere oggetto di denuncia, ai fini del DPR n. 462/01, solamente gli impianti installati nei cantiere edili che rientrano nell'abrogato art. 39 del DPR n. 547/55[7]. In pratica riconducibili alle gru a torre e ai ponteggi, la valutazione del rischio e conseguentemente la necessità di installare un impianto di protezione, deve essere effettuata per tutte le strutture presenti in cantiere non più utilizzando la procedura semplificata, di cui alla norma CEI 81-1 con le previste eccezioni, ma sempre mediante la procedura completa prevista dalla norma CEI EN 62305-2, a far data dal febbraio 2007. In questo senso l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è soggetto, così come disposto dal DM n. 37/08, a progettazione da parte di un professionista iscritto all'Albo e comporta l'emissione della Dichiarazione di conformità. La Dichiarazione di conformità, redatta secondo la nuova modulistica - Allegato I - e con l'asseverata verifica iniziale, tiene luogo della prescritta omologazione ai sensi del già richiamato DPR 22-10-2001, n. 462 e secondo le esplicitazioni contenute nella Guida CEI ISPESL 0-14, ed. I, 2003-03, in corso di revisione.

6. Un utente con una elevata potenza disponibile fornita in MT che in ragione della tipologia della propria produzione si caratterizzi per brusche variazioni del carico, quali variazioni rapide di tensione deve attendersi? Quali obblighi ha in proposito l'impresa distributrice?



Profilo di una variazione rapida di tensione presso l'utente a MT.

Il problema del contenimento entro limiti accettabili delle variazioni rapide della tensione d'alimentazione s'inquadra più in generale nella qualità tensione (forma d'onda)[8] che deve

[5] In attuazione di quanto previsto dall'art. 395 del DPR n. 547/55.

[6] Sezionatori con "indicatore di posizione sicuro" costruiti in conformità alla norma CEI 17-83 (già CEI 17-4) - V1 (CEI EN 62271-102/EC) 01/01/2008 – Apparecchiatura ad alta tensione Parte 102: Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata che stabilisce le prove meccaniche che la catena cinematica di potenza e quella cinematica di segnalazione (le due catene interferiscono fra loro in un punto di connessione che è la parte in comune più prossima ai contatti mobili) devono superare positivamente perché possa essere accettata la non visibilità della separazione dei contatti.

[7] L'articolo 84 del TU recita:- Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. A cui si sovrappone quanto riportato nell'art. 1.1.8 dell'Allegato IV: - Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti appositi, risultare elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

[8] Sotto la generica dizione di qualità della tensione sono ricompresse parametri quali: i buchi di tensione, il flicker, le variazioni rapide e lente della tensione, le

garantire il distributore. In particolare le variazioni rapide di tensione dipendono dal livello della potenza di corto circuito nel punto di connessione sulla rete a MT dell'utente. Recenti studi condotti d'intesa fra la facoltà d'Ingegneria del Politecnico di Milano e la società CESI Ricerca hanno consentito di correlare le variazioni rapide di tensione alla potenza disponile dell'utente con la potenza di corto circuito della rete, secondo la seguente legge: (1)

$$S_{cc} = \frac{2\sqrt{S_u}}{\Delta u}$$

Dove

- D_u variazione rapida di tensione;
- S_u potenza disponibile dell'utente in MVA;
- S_{cc} potenza di corto circuito della rete nel punto di connessione, in MVA.

È evidente che tanto più elevata è la potenza di corto circuito tanto minore, a parità di carico, saranno le variazioni della tensione d'alimentazione. La potenza di corto circuito è rappresentativa, infatti, dell'impedenza a monte del punto di connessione fino alla sorgente d'alimentazione, questa inclusa. Nell'Allegato F alla norma CEI 0-16 è presente una tabella (assai approssimata in difetto per valori di potenza elevati rispetto alla espressione (1), che, però al momento è utilizzabile, se non altro a titolo informativo) che consente di ricavare la potenza di corto circuito minima che deve avere la rete affinché una determinata potenza messa a disposizione dell'utente non subisca variazioni rapide superiori al 5% della tensione dichiarata dal distributore[9]. Per esempio per una S_u = 1600 kW (per semplicità 1,6 MVA), la potenza di corto circuito effettiva della rete nel punto di connessione deve essere superiore a:

$$S_{cc} = 2 \times 1{,}6^{1/2}/0{,}05 = 50 \text{ MVA}$$

Se così non è[10] il distributore dovrebbe potenziare la rete mediante interventi che possono consistere nell'aumentare la sezione dei conduttori della linea d'alimentazione a MT o aumentare la potenza del trasformatore AT/MT in cabina primaria, o anche prevedere la connessione dell'utente direttamente alla sbarra a MT della cabina primaria attraverso una linea dedicata. Attualmente i distributori che non rispettano il predetto limite del 5% non incorrono in panali[11], ma l'AEEG ha annunciato l'emissione, entro il periodo regolatorio 2008÷2011, di specifiche decisioni in proposito, che scaturiranno dai risultati dei monitoraggi della qualità della tensione avviati in collaborazione con la società CESI Ricerca nell'ambito della Ricerca di Sistema (RdS) e dall'aggiornamento della normativa tecnica europea in materia di qualità della tensione (norma tecnica europea EN 50160 ed. II 2000-3).

agu/

---

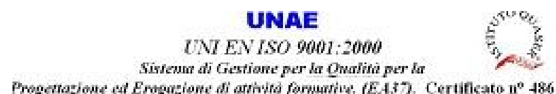
dissimmetrie, le armoniche, ecc. di cui parla la norma CEI EN 50160

[9] Limite fissato attualmente dalla norma CEI EN 50160.

[10] Tanto per avere un'idea la potenza di corto circuito massima (cioè direttamente alle sbarre a MT della cabina primaria e per la massima corrente di corto circuito prevista per la tenuta del sezionatori, degli schermi dei cavi, e degli sforzi elettrodinamici) per una rete a 15 kV (unificazione Enel) è: S = $3^{1/2}$x15x12,5 = 324 MVA.

[11] Resta tuttavia impregiudicata la possibilità per l'utente di dare ingresso ad una azione risarcitoria quando dimostri di aver subito un danno effettive dal mancato rispetto del valore atteso di variazione rapida della tensione d'alimentazione.

A cura della Segreteria Tecnica dell'UNAE

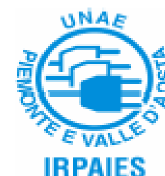


La **Federazione Nazionale Grossisti Distributori di Materiale Elettrico** ci ha fatto pervenire il seguente Comunicato Stampa

Il Consiglio Direttivo FNGDME, riunitosi lo scorso 8/07/2008 ha eletto Giampaolo Ferrari - Amministratore Delegato di Comoli Ferrari & C. spa – Presidente per il triennio 2008/2010.
Vice presidente é stato invece designato Leonardo Perego – Amministratore Delegato di Elettrowatt spa.

Il Consiglio Direttivo è composto da:
Paolo Carloni (Elfos spa) in rappresentanza di ANSE 2000, Aldo Brigliano (DME srl) per Consel, Mario Link per Findea, Angelo Bergamelli (Rexel Italia), Ciro Cangiano (Sonepar Italia), Luca Zaghini (Star Tre), Umbertina Verdicchio (Edif spa) in rappresentanza delle Aziende indipendenti.

All'ing. Giampaolo Ferrari, e agli altri componenti il Consiglio Direttivo, giungano dall'UNAE le più sentite felicitazioni per la nomina ed i migliori auguri di proficuo lavoro.



COMUNICATO AI SOCI

Comunichiamo che alla fine del prossimo mese di ottobre, sarà organizzato a Torino o comune limitrofo un ulteriore corso 1A + 2A sulle norme CEI 11-27 edizione II e CEI EN 50110/1 edizione II su "Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione, e lavori in prossimità in AT e BT".

Per informazioni:
UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES)
Corso Svizzera 67
10143 Torino
Tel. 011 746897
fax 011 3819650
e-mail: info@unae-irpaies.it

Sole & Rinnovabili

NUOVE REGOLE E PROCEDURE PER LO SCAMBIO SUL POSTO

In arrivo regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione (*).
E' quanto prevede il Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) pubblicato dall'Autorità per l'energia con l'obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta (non immediatamente autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. In altre parole, al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o da cogenerazione potranno pagare esclusivamente la differenza tra quanto dovuto per l'energia consumata e la compensazione ottenuta per l'energia prodotta. Se il valore di mercato dell'energia immessa in rete supera il valore di mercato dell'energia prelevata, viene maturato un 'credito'.
Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.

Le novità introdotte

Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Inoltre, l'eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l'eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell'anno, ottenendo un compenso monetario.

(*) La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (calore) mediante il recupero dell'energia termica che, nella produzione tradizionale di sola energia elettrica, verrebbe altrimenti dissipata nell'ambiente. Si tratta, quindi, di una tecnologia che, unificando in un solo impianto la produzione di elettricità e di calore, sfrutta meglio l'energia primaria dei combustibili e consente di ottenere una maggiore efficienza e anche dei benefici ambientali (riduzione delle emissioni, a parità di energia elettrica e termica prodotte, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore).

Sul fronte normativo si segnala la pubblicazione delle delibere:

- Delibera ARG/elt 99/08 "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"
- Delibera ARG/elt 119/08 "Disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV"

Per quanto riguarda, invece, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, l'AEEG ha pubblicato, nel mese di luglio, la Delibera ARG/elt 95/08 "Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici".

RICORDIAMO CHE ...

A CURA DI ANTONELLO GRECO

Riprende da questo numero la rubrica "Ricordiamo che..." già pubblicata nell'edizione cartacea[1] del nostro giornale dal 1997 al 2000 e dal 2000 al 2001 come "Ricordiamo che... Elettrotecnica".
Scopo della rubrica è illustrare in maniera elementare i termini di maggior uso nel settore impiantistico, parole o simboli che siamo abituati ad utilizzare ogni giorno o di cui semplicemente abbiamo "dimenticato" la definizione.

Tensione nominale U_n

Tensione con la quale una rete di distribuzione è caratterizzata o identificata e alla quale si riferiscono alcune caratteristiche di funzionamento.
[Comma 3.5 – Norma CEI EN 50160:2008-04]

Per i sistemi pubblici a bassa tensione, il valore della tensione nominale normale, sia tra fase e neutro che tra le fasi è

- nel caso di un sistema a quattro conduttori:
  U_n = 230V tra fase e neutro
- nel caso di un sistema a tre conduttori:
  U_n = 230V tra le fasi

Se, per accordi tra il gestore e l'utente della rete, una tensione diversa dalla tensione nominale è applicata ai terminali, questa tensione è definita la tensione di alimentazione dichiarata U_c. [Comma 3.6]
In bassa tensione il valore della tensione di alimentazione dichiarata è la tensione nominale Un.

La Norma CEI 8-6 fissa al 31/12/2008 il periodo di transizione per il passaggio al nuovo valore della tensione nominale, nonché i valori di tolleranza.
Si ricorda che, nel nostro paese, in vigenza della Legge n. 105 del 8 marzo 1949 non è comunque possibile eseguire il cambio da 220 V a 230 V.
[Allegato A "informativo" - Norma CEI 8-6]

---

[1] La raccolta completa può essere richiesta alla segreteria dell'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta.

Scheda di iscrizione

Cognome...
Nome...
Ditta/Ente.......................................
Mansione...
N. Iscrizione UNAE: ....
Via ....
CAP/Città...
Tel...
Fax..
E- mail ....

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D. Lgs. 196/2003

☐ Allego copia del versamento della quota di iscrizione - € ....

Riservato ai frequentatori esterni:

☐ Desidero avere maggiori informazioni sull'iscrizione all'UNAE.

Firma ....

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile

La scheda dovrà essere inviata a:

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
C.so Svizzera 67
10143 TORINO
Fax: 011.3819650
E-mail: info@unae-irpaies.it

Informazioni sul corso

Il costo del corso di formazione è:

€ 240,00 (IVA compresa per i soci UNAE)

€ 300,00 (IVA compresa per gli esterni)

Da effettuarsi sul ccp n. 25396102

Oppure bonifico bancario codice IBAN n:

IT 82 X 03069 01048 100000110067

Intestati a: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta C.so Svizzera 67 – Torino

Sede del corso:
Sede Enel Distribuzione
Str. Carignano 48
10024 MONCALIERI TO

Orario delle lezioni:
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre con inizio alle ore 14:30 e conclusione alle ore 18:30

Attestato di frequenza:
È prevista la consegna di un attestato di frequenza al corso e di dettagliata documentazione a tutti i partecipanti

Si informano i partecipanti che lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di 10 iscrizioni, con un massimo di 25 partecipanti.

Eventuali ulteriori richieste saranno accettate con riserva in ordine cronologico ed eventualmente daranno diritto a partecipare ad una nuova sessione da svolgersi presso la stessa sede.

Per informazioni:
UNAE Piemonte e V.A.
e-mail:info@unae-irpaies.it
Website: www.unae.it
Sezione Piemonte e Valle d'Aosta



Corso di formazione

Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica

Enel Distribuzione
Str. Carignano 48
10024 MONCALIERI

28 e 30 OTTOBRE 2008



Corso di formazione:

Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica

Per installatori e progettisti

Il decreto 19 febbraio 2007 ha definito nuovi criteri di incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica.
Si tratta del noto "conto energia" che tanto successo sta avendo fra gli utenti domestici e fra le piccole e medie aziende.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha successivamente emesso una serie di delibere con l'obiettivo di semplificare l'accesso agli incentivi e la connessione alla rete pubblica di questi impianti.
Alcune novità sono peraltro attese dal prossimo 1° gennaio 2009.
Il fotovoltaico si sta rilevando, pertanto, una nuova opportunità per gli operatori del settore elettrico, opportunità che il nostro Albo intende soddisfare attraverso questo corso.

Obiettivi del corso

Il corso di formazione organizzato dal nostro albo regionale si pone l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore elettrico le conoscenze di base in un comparto nuovo in rapida espansione.

Le recenti disposizioni normative messe in atto per finanziare l'installazione degli impianti fotovoltaici hanno messo in moto un mercato fino a poco tempo fa pressoché inesistente.

Nelle nostre regioni, poi, il fenomeno si è rivelato molto interessante stante l'enorme numero di impianti attivati nell'ultimo anno: un vero e proprio boom!

Scopo, pertanto, del corso è fornire i principali concetti relativi al dimensionamento ed all'installazione degli impianti fotovoltaici sia sotto l'aspetto normativo sia sotto l'aspetto pratico, focalizzando l'attenzione sugli aspetti legati alla normativa inerente gli incentivi in conto energia (Decreto 19 febbraio 2007) che le novità che avranno effetto dal 1° gennaio 2009.

Saranno quindi illustrate le procedure per la realizzazione della connessione degli impianti alla rete pubblica curando nonchè gli aspetti della nuova regola tecnica per la connessione.

Sarà infine illustrato l'iter procedurale per accedere alle tariffe incentivanti ed illustrati i meccanismi dello scambio sul posto e della cessione in rete dell'energia prodotta.

Programma

1ª lezione

- Le ragioni del fotovoltaico
- Radiazione solare, conversione fotovoltaica
  Norma UNI 10349
  Relatore: Per.ind. Antonello Greco
  esperto UNAE

- Configurazione di un impianto fotovoltaico
  Relatore: geom. Giampiero Pautasso
  Per. Ind. Hannes Debortoli
  (IM-EL Osasio)

2ª lezione

- Incentivi al fotovoltaico
- Condizioni tecnico-economiche per la connessione alla rete
- Scambio sul posto e cessione in rete
  Relatore: Per.ind. Antonello Greco
  esperto UNAE

- Regola tecnica per la connessione
  Norma CEI 0-16 II Ediz.
  Relatore: dott. Francesco Mazzetti
  esperto UNAE

UNAE – Piemonte e Valle d'Aosta
Albo delle imprese installatrici qualificate

C.so Svizzera 67
10143 TORINO
Tel. 011 746897
Fax 011 3819650

Notiziario UNAE
Aiel Irpaies

ANNO XXXIX
N. 6 – NOVEMBRE/DICEMBRE 2008

Bimestrale di informazione tecnica e di aggiornamento normativo dall'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) e dell'UNAE Liguria (AIEL)
Albi delle imprese installatrici qualificate
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Presidente: Antonio Serafini
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino
tel. 011 746897 – fax. 011 3819650
Codice Fiscale 80099330013
Partita IVA 07651840014
e-mail: info@unae-irpaies.it

Direttore Responsabile: Antonello Greco
Iscritto il 1 agosto 1970 al n. 2107 del "Registro dei giornali periodici" del Tribunale Torino
Chiuso in redazione il 10 dicembre 2008
Distribuito gratuitamente su: www.unae.it

Sommario

Disegno di Legge n. 1441-ter-A	2
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008	3
Ricordiamo che... Frequenza nominale	5
Vuoi essere informato tempestivamente della pubblicazione del Notiziario?	5
Comunicazioni ai Soci	6
Corso di formazione su: Gli impianti fotovoltaici – teoria e pratica	7

Energia Nucleare

Il testo del Disegno di Legge n. 1441-ter-A modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) in data 22 ottobre 2008

Da pagina 2

Natale 2008 – Capodanno 2009

Auguri dalla Redazione,
dalla Segreteria e la Presidenza
dell'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta



DISEGNO DI LEGGE N. 1441-TER-A

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) IN DATA 22 OTTOBRE 2008

Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
h) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;
i) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
l) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
m) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
n) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere

emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ATTENZIONE: il testo proposto dalla Commissione dovrà prima essere approvato dal Parlamento per diventare definitivo. Pertanto potrebbe subire modifiche anche sostanziali.

Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008

Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Nota del 23 settembre 2008, Prot. 0026938: Richiesta di parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera (C.P.A.) in data 12 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
In particolare è stato richiesto se ai soggetti che abbiano maturato 3 anni ante D.M. 37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L. 46/ 1990, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all'Ufficio del Registro Imprese, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attività oggetto di denuncia.
Al riguardo, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art. 5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art. 6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada applicata la normativa vigente (decreto n. 37, art. 4), non avendo il soggetto interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008), la dichiarazione di inizio attività.
Infine, in merito a quanto richiesto circa la possibilità di poter valutare congiuntamente i periodi maturati dal soggetto interessato ai sensi dei commi 1, punto d) e 2 dell'art.4 del D.M. 37/2008, cioè come operaio installatore con qualifica di specializzato e come socio lavorante di impresa del medesimo settore, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. in parola, si rappresenta che tale eventualità, non essendo espressamente prevista nell'articolato normativo, a parere di questo Ufficio non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa pertanto, qualsivoglia valutazione al riguardo.

Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404: Richiesta di parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di. cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/a subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché - a detta di codesta Camera - gli stessi si limitano all'amministrazione del passivo e dell'attivo, per giungere alla fase di liquidazione").
Al riguardo, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.
Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra

impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, semprechè il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.
Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288: Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (riordino della normativa in materia di impiantistica) - Possibilità di assolvimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto.

OGGETTO: Decreto 22-01-2008, n. 37 (riordino della normativa in materia di impiantistica) - Possibilità di assolvimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto.

Si fa riferimento alla nota datata 30-06-2008 con la quale codesta Società chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero circa la possibilità per un ingegnere che svolga la libera professione in qualità di iscritto all'ordine degli ingegneri, di assumere contemporaneamente la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica come disciplinata dal decreto richiamato in oggetto:
a) mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale;
b) mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto.
Per supportare una risposta positiva ad entrambi i quesiti, codesta Società sottolinea la mancanza di una preclusione espressa in tal senso nella normativa in riferimento, diversamente da quanto è possibile rilevare in discipline analoghe (ad es. D.M. n. 221/2003 relativo alle imprese di facchinaggio), concludendo per la positiva utilizzabilità di ambedue le tipologie di rapporto sopra indicate tra impresa e professionista ai fini del soddisfacimento del predetto requisito.
Al riguardo, questa Amministrazione ritiene di non potere convenire sulla prospettata ricostruzione del quadro giuridico concernente l'immedesimazione tra impresa e soggetto che abilita la stessa ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica.
Va rilevato, infatti, che il decreto n. 37 non introduce, per gli aspetti in questione, sostanziali novità rispetto al previgente regime.
Come l'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999 prevedeva il possesso del requisito professionale in capo all'impresa (<<dichiarando il possesso del requisito di cui all'articolo 3 della legge>>), così fa oggi l'art. 3, c. 3, del decreto n. 37, che d'altra parte è sul primo esemplato.
Debbono ritenersi, conseguentemente, tuttora valide le indicazioni applicative fornite nel corso degli anni da questo Ministero con propri pareri (v. gli allegati pareri prot. n. 597320 del 20-07-1999 e n. 0002181 del 28-02-2006), volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico.
Con specifico riguardo, poi, alle considerazioni esposte nella nota che si riscontra con riferimento all'utilizzabilità del contratto di collaborazione a progetto, si trasmette copia della circolare n. 3600/C del 6-04-2006 dove, alla lettera d), sono riassunte le indicazioni emerse nell'ambito di un tavolo di lavoro operante presso questa Amministrazione, che escludevano tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale in parola.

Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0032694: Installazione di impianti - Responsabile tecnico.

Oggetto: Installazione di impianti – responsabile tecnico

Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell'art. 3 del dm 37/08.
Senza entrare nel merito della vicenda dell'imprenditore artigiano, che esula dalle competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.
La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell'impresa abilitata.
Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza.
Il comma primo dell'articolo 3, afferma che "le imprese… sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4"
Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava che "l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti".
Entrambe le disposizioni pertanto fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell'imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico.
Ne consegue che l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del Dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata a favorire la libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo

responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante e all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.

RICORDIAMO CHE ...

A CURA DI ANTONELLO GRECO

Frequenza nominale

La Norma CEI EN 50160 definisce come valore della frequenza della tensione di alimentazione il numero di ripetizioni della componente fondamentale della tensione di alimentazione, misurato in un dato intervallo di tempo.
A tale proposito è segnalato che la frequenza nominale della tensione reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica fornita deve essere di 50 Hz.
Al fine della rilevazione del valore medio della frequenza fondamentale misurato in condizioni normali di esercizio, misurato in un intervallo di 10 secondi deve essere compreso nel seguente intervallo di valori:

Sistemi con collegamento sincrono ad un sistema interconnesso	
50 Hz ± 1 % (cioè 49,5 Hz... 50,5 Hz)	durante il 99,5 % di un anno
50 Hz + 4 % / - 6 % (cioè 47 Hz... 52 Hz)	durante il 100 % del tempo

Sistemi senza collegamento sincrono ad un sistema interconnesso (per es. sistemi di alimentazione di talune isole)	
50 Hz ± 2 % (cioè 49 Hz... 51 Hz)	durante il 95 % di un anno
50 Hz ± 15 % (cioè 42,5 Hz... 57,5 Hz)	durante il 100 % del tempo

Notiziario AIEL IRPAIES

Vuoi essere informato tempestivamente della pubblicazione del Notiziario AIEL IRPAIES?

Sei interessato a conoscere meglio le attività dell'UNAE in ambito formativo?

Vorresti conoscere le modalità per diventare nostro socio?

Inviaci i tuoi dati e ci metteremo in contatto con te:

Nominativo ____ Ragione Sociale ____

Indirizzo ____ Comune ___________________________________ Provincia _____

Telefono _______________________ Fax _______________________ E-mail ____

Settore di attività: ☐ impianti elettrici in bassa tensione ☐ impianti elettrici in media/alta tensione

☐ (specificare) ____

Sono interessato a ricevere:

☐ Il Notiziario AIEL IRPAIES (ogni bimestre una E-mail ti avviserà della pubblicazione del nuovo numero)

☐ Informazioni sull'UNAE, sulle modalità di iscrizione e di partecipazione all'attività (corsi, riunioni, seminari)

☐ I moduli per l'iscrizione all'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES)

Per maggiori informazioni: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) , Corso Svizzera 67 – 10143 TORINO

Tel. 011.746897 – fax 011.3819650 – E-mail: info@unae-irpaies.it

UNAE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA IRPAIES

ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI ELETTRICHE QUALIFICATE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
SEDE CENTRALE DI TORINO: CORSO SVIZZERA,67 – 10143 TORINO
Tel. 011/746897 - Fax 011/3819650 - E-mail: info@unae-irpaies.it
COD. FISC. 80099330013 – P.IVA 07651840014

COMUNICAZIONI AI SOCI

Assemblea Generale UNAE Piemonte e Valle d'Aosta

L'Assemblea Generale dell'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta (IRPAIES) è riunita il giorno 16 dicembre 2008 alle ore 23:50 in prima convocazione:

Mercoledì 17 dicembre 2008
ore 17:00

in seconda convocazione presso la sala riunioni messa gentilmente a disposizione dall'Enel Distribuzione in Via Rondò Bernardo, 26 Borgoretto di Beinasco (TO).

Sarà dibattuto il seguente ordine del giorno:

1. Analisi della situazione associativa dell'UNAE
2. D.Lgs 18/12/97 n°472 (GU. N°5 dell'8 gennaio 98) "Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie": Delibera
3. Bilancio consuntivo 2007 e relazione Revisori dei Conti
4. Situazione economica/finanziaria 2008 e quote sociali 2009
5. Varie ed eventuali

Cordiali saluti.

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
Il Presidente

(dott. ing. Antonio Serafini)

Gli impianti Fotovoltaici: teoria e pratica

La crescente diffusione in Italia degli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica pubblica, richiede un sempre maggior numero di specialisti del settore che siano in grado di dimensionare, progettare e realizzare questi sistemi di generazione.
Per tale motivo e con lo scopo di diffondere la cultura tecnica dell'impianto fotovoltaico presso gli installatori iscritti all'UNAE Piemonte e Valle d'Aosta, è stato organizzato e tenuto un corso su: "Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica".
Il corso, della durata di nove ore, si è svolto in due sessioni, il 28 e 30 ottobre, presso la sede di Enel Distribuzione di Moncalieri (TO). Ai partecipanti sono stati illustrati i seguenti argomenti:

- **Radiazione solare e conversione fotovoltaica: Norma UNI 10346 e Guida CEI 82-25**
- **Incentivi al fotovoltaico**
- **Condizioni tecniche economiche per la connessione in rete**
- **Scambio sul posto e cessione in rete:**
- **Configurazione di un impianto fotovoltaico**
- **Caratteristiche e descrizione dei componenti: progettazione ed accorgimenti**
- **Allacciamento alla rete pubblica di distribuzione di Bassa Tensione**
- **Regola tecnica per la connessione alla rete MT (Norma CEI 0-16)**

Scopo dell'iniziativa è stato quello di fornire i principali concetti relativi al dimensionamento e all'installazione degli impianti fotovoltaici, non solo per quanto riguarda l'aspetto tecnico ma anche per le problematiche relative agli incentivi in conto energia e alla connessione sulla rete di distribuzione.
La figura del progettista e dell'installatore elettrico dovrà sempre più essere anche quella del consulente tecnico ed economico dei propri clienti, caratteristica fondamentale per fronteggiare la concorrenza del mercato odierno.

In relazione a quanto sopra, è stato organizzato un secondo corso su: "Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica" che si terrà a Savigliano (CN) nei giorni 13 e 15 gennaio 2009, presso la sala riunioni messa gentilmente a disposizione dall'ENEL Distribuzione in Via S. Giacomo n. 31 Savigliano. Il programma, l'orario di tenuta del corso, le modalità di partecipazione sono indicate nella locandina allegata.

Scheda di iscrizione

Cognome...

Nome...

Ditta/Ente.......................................

Via ....

CAP/Città..

Partita IVA/CF ....

Tel...

Fax...

E- mail ....

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato non appena sarà data conferma della tenuta del corso.

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Timbro e Firma ....

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile

La scheda dovrà essere inviata a:

UNAE Piemonte e Valle d'Aosta
C.so Svizzera 67
10143 TORINO
Fax: 011.3819650
E-mail: info@unae-irpaies.it

Informazioni sul corso

La quota di partecipazione per persona è:

€ 240,00 (IVA compresa per i soci UNAE in regola con i pagamenti delle quote annuali)

€ 300,00 (IVA compresa per i non soci)

Da effettuarsi sul **c.c.p**. n. **25396102**

Oppure bonifico bancario codice **IBAN** n:

IT-82-X-03069-01048-100000110067

Intestati a: UNAE Piemonte e Valle d'Aosta C.so Svizzera 67 – Torino

Sede del corso:
Sede Enel Distribuzione
Via San Giacomo n° 31
Savigliano (CN)

Orario delle lezioni:
Martedì 13 e giovedì 15 Gennaio 2009;
con orari:

13 gennaio - ore 15:00 - ore 18:30

15 gennaio – ore 9:30 - ore 12:00
- ore 13:30 - ore 17:30

Attestato di frequenza:
È prevista la consegna di un attestato di frequenza al corso e di dettagliata documentazione a tutti i partecipanti

Si informano i partecipanti che lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento di 10 iscrizioni, con un massimo di 20 partecipanti.

Per informazioni:
UNAE Piemonte e V.A.
e-mail:info@unae-irpaies.it
Website: www.unae.it
Sezione Piemonte e Valle d'Aosta



Corso di formazione

Gli impianti fotovoltaici: teoria e pratica

Enel Distribuzione
Via San Giacomo 31
12038 SAVIGLIANO - CN

13 e 15 GENNAIO 2009



Corso di formazione:

Gli impianti fotovoltaici:
teoria e pratica

Per installatori e progettisti

Il decreto 19 febbraio 2007 ha definito nuovi criteri di incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica.
Si tratta del noto "conto energia" che tanto successo sta avendo fra gli utenti domestici e fra le piccole e medie aziende.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha successivamente emesso una serie di delibere con l'obiettivo di semplificare l'accesso agli incentivi e la connessione alla rete pubblica di questi impianti.
Alcune novità sono peraltro attese dal prossimo 1° gennaio 2009.
Il fotovoltaico si sta rivelando, pertanto, una nuova opportunità per gli operatori del settore elettrico, opportunità che il nostro Albo intende soddisfare attraverso questo corso.

Obiettivi del corso

Il corso di formazione organizzato dal nostro Albo regionale si pone l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore elettrico le conoscenze di base in un comparto nuovo in rapida espansione.

Le recenti disposizioni normative messe in atto per finanziare l'installazione degli impianti fotovoltaici hanno messo in moto un mercato fino a poco tempo fa pressoché inesistente.

Nelle nostre regioni, poi, il fenomeno si è rivelato molto interessante stante l'enorme numero di impianti attivati nell'ultimo anno: un vero e proprio boom!

Scopo del corso è fornire i principali concetti relativi al dimensionamento ed all'installazione degli impianti fotovoltaici sia sotto l'aspetto normativo sia sotto l'aspetto pratico, focalizzando l'attenzione sui problemi legati alla normativa inerente gli incentivi in conto energia (Decreto 19 febbraio 2007) e le novità che avranno effetto dal 1° gennaio 2009.

Saranno quindi illustrate le procedure per l'allacciamento degli impianti alla rete pubblica curando gli aspetti della nuova regola tecnica per la connessione.

Sarà infine presentato l'iter procedurale per accedere alle tariffe incentivanti ed illustrati i meccanismi dello scambio sul posto e della cessione in rete dell'energia prodotta.

Programma

1ª lezione: 13 genn. ore 15:00 – 18:30

- Le ragioni del fotovoltaico
- Radiazione solare, conversione fotovoltaica
- Norma UNI 10349
- Incentivi al fotovoltaico
- Condizioni tecnico-economiche per la connessione alla rete
- Scambio sul posto e cessione in rete

Relatore: **Antonello Greco**
esperto UNAE

-

2ª lezione: 15 genn. ore 9:30 – 12:00
ore 13:30 - 17:30

- Configurazione di un impianto fotovoltaico:
- Caratteristiche e descrizioni componenti;
- Progettazione ed accorgimenti.

Relatori: **Giampiero Pautasso - installatore**
Hannes Debortoli - progettista
(IM-EL Osasio)

- Allacciamento Imp. Fotov. alla rete pubblica di BT - DK 5940 di Enel Distribuzione
- Regola tecnica per la connessione sulla rete MT - Norma CEI 0-16 II Ediz.

Relatore: **Francesco Mazzetti**
esperto UNAE

UNAE – Piemonte e Valle d'Aosta
Albo delle imprese installatrici qualificate

C.so Svizzera 67
10143 TORINO
Tel. 011 746897
Fax 011 3819650